

Pierluigi Canoro

**Amministrazione della giustizia e governo della Fiera di Salerno  
in età moderna. Prime note da documenti d'archivio\***

*Justice and governance of the fair of Salerno in Modern Age. First results of the archival research*

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Il governo della fiera tra famiglie e istituzioni - 3. Il Mastro di Fiera: attività e contrasti - 3.1. La giurisdizione e il funzionamento - 3.2. I conflitti con le altre magistrature - 4. Conclusioni: la fiera nella transizione verso il nuovo regime - 4.1. L'abolizione del Mastro di Fiera - 4.2. La nuova giustizia di commercio.

ABSTRACT: The article analyzes the conflicts arising from the administration of justice during the fair of Salerno and the institutions involved in the government of this commercial event in Modern Age. Thanks to unpublished archival documents, the research about the office of Mastro di Fiera provided further information on the economic interests resulting from the governance of the fair and on the many contentions between civic and central institutions and notable local families.

KEYWORDS: Fair of Salerno, Mastro di Fiera, Commercial justice.

---

\* Il saggio è stato sottoposto a valutazione tramite *double blind peer-review*.

## 1. *Premessa*

La vita economica salernitana era scandita, sin dal Medioevo, dalle due fiere di maggio e settembre, particolarmente apprezzate dai mercanti regnicoli e stranieri e meta di prodotti da diverse nazioni europee. Formalmente istituita dal 1259, data di un privilegio del re Manfredi emanato su intercessione di Giovanni da Procida, la Fiera salernitana doveva avere probabilmente origini più antiche, sorta forse in forme spontanee attorno alle celebrazioni in onore delle reliquie di san Matteo, di cui ricorrono il *dies festus* il 21 settembre e l'anniversario della traslazione delle spoglie in città il 6 maggio. La fiera settembrina concessa da Manfredi *sub titulo Beati Matthei Apostoli*, in particolare, ebbe una durata iniziale di otto giorni – estesa a dieci nel 1303 da Carlo II – e godette di numerose esenzioni fiscali e privilegi, giungendo a imporsi, pur tra alterne vicende, come il principale e più noto appuntamento mercantile del Regno<sup>1</sup>.

A fronte della frammentarietà della documentazione disponibile, attraverso la consultazione soprattutto dei protocolli notarili e delle carte dei banchi

---

<sup>1</sup> Questo contributo ripropone, con integrazioni e con l'aggiunta delle note, il testo di una relazione tenuta il 18 settembre 2025 in occasione dell'incontro di studi «La Fiera di Salerno nelle carte dell'Archivio di Stato» promosso dall'istituzione archivistica salernitana. Nel testo si adoperano le seguenti abbreviazioni: AGS = Archivo General de Simancas; AHN = Archivo Histórico Nacional, Madrid; ASNA = Archivio di Stato di Napoli; ASSA = Archivio di Stato di Salerno.

Per una panoramica degli studi sulla Fiera di Salerno cfr. innanzitutto l'efficace V. D'Arienzo (cur.), *Mercanti in Fiera*, Salerno 1998, che ripubblica i principali, per quanto datati, contributi sul tema a firma di Andrea Sinno, Alfonso Silvestri e Armando Saporì, preceduti da una significativa introduzione del curatore Valdo D'Arienzo. Una trascrizione del privilegio del re Manfredi è ivi, p. 137, mentre, per quanto da alcuni dibattuto, l'anno di istituzione della seconda fiera del mese di maggio, di probabile minore rilevanza, dovrebbe essere il 1460; cfr. M. Pucci, *Città, territorio e potere nel Mezzogiorno aragonese. I capitoli concessi a Salerno da Ferrante d'Aragona e Roberto Sanseverino nel 1462*, in «Rassegna storica salernitana», 37 (2002), pp. 339-340, 351-352. Sull'estensione della durata della fiera ad opera di Carlo II cfr. quantomeno G. Paesano, *Memorie per servire alla storia della Chiesa salernitana*, III, Salerno 1855, pp. 122-125. Sulla fiera salernitana cfr. anche A. Mazza, *Historiarum epitome de rebus salernitanis*, Napoli 1681, pp. 157-159; V. D'Arienzo, *La fiera di Salerno*, in A. Placanica (cur.), *Storia di Salerno*, II, Salerno in età moderna, Pratola Serra 2001, pp. 91-100; R. Romano, *Napoli: dal Vicereame al Regno. Storia economica*, Torino 1976, p. 102 e ss.; M. Cassandro, *Le fiere nell'economia europea medievale e della prima età moderna*, in V. D'Arienzo (cur.), *Una città nel Mediterraneo: l'Opulenta Salernum*, Salerno 2001, pp. 102-103, oltre che i diversi contributi in *La Fieravecchia di Salerno. Storia e luoghi dell'antico mercato*, Mostra documentaria (Archivio di Stato di Salerno, 30 marzo-5 aprile 1998), Salerno 1998. Sulla differenza tra fiere e mercati, e sull'origine delle prime, cfr. almeno C. Ciancio, *Fiere, mercati e vie di comunicazione. La legislazione napoleonica nel Regno di Napoli (1806-1815)*, Napoli 2006, p. 30 e ss.

pubblici la storiografia economica ha potuto ricostruire con una certa puntualità, specialmente per il tardo Medioevo e per la prima età moderna, il tessuto commerciale gravitante attorno alla fiera salernitana, ottenendo interessanti dati statistici relativi alla qualità dei prodotti, alla nazionalità dei mercanti, al valore delle transazioni<sup>2</sup>. Meno indagati appaiono invece l'assetto istituzionale di governo della fiera e le conseguenze, anche sul piano economico, determinate dalla commistione delle competenze e dalle frequenti controversie che ne derivavano<sup>3</sup>. Su tali temi in questa sede si proverà a fornire qualche nuova considerazione.

## 2. Il governo della fiera tra famiglie e istituzioni

In occasione della fiera, in età moderna sono attestati a Salerno tessuti e cere da Venezia, tele dalla Germania, panni e salumi dalla Sicilia, spezie da Genova, nonché beni di vario genere dalla provincia e da Napoli. Proprio la vicinanza con la capitale, oltre che la secolare tradizione, avvantaggiavano la piazza salernitana, che – dal canto suo – col successo dei propri affari consentiva cospicui introiti alla dogana napoletana<sup>4</sup>. Nel Settecento, per i mercanti inglesi e francesi

<sup>2</sup> Cfr. ad esempio A. Grohmann, *Le fiere del Regno di Napoli in età aragonese*, Napoli 1969, pp. 225-234; A. Silvestri, *Il commercio a Salerno nella seconda metà del Quattrocento*, in V. D'Arienzo (cur.), *Mercanti in Fiera*, cit., pp. 23-48; A. Saporì, *La Fiera di Salerno del 1478*, ivi, pp. 49-79, ma anche L. De Rosa, *La fiera di Salerno: una fiera di cambi*, in *Nel X centenario della «traslazione» di S. Matteo a Salerno. 954-1954*, Salerno 1966, pp. 191-196 e M.A. Del Grosso, *Salerno nel Seicento. Nell'interno di una città*, II.2, *Le attività economiche*, Salerno 1993, p. 115 e ss. In particolare sulla fiera e sul commercio salernitani tra XIII e XIV secolo cfr. ancora A. Di Muro, *Salerno tra i secoli XIII e XIV. La città, la fiera, e il mercato*, in B. Figliuolo-G. Petralia-P.F. Simbula (curr.), *Spazi economici e circuiti commerciali nel Mediterraneo del Trecento*, Amalfi 2017, pp. 227-257 e A. Galdi, *Salerno tra i secoli XIII e XIV*, in F. Panarelli (cur.), *Città nel Mezzogiorno d'Italia tra XI e XV secolo*, Potenza 2024, pp. 69-76, ma anche R. Ruggi d'Aragona, *I Ruggi d'Aragona di Salerno*, Bracigliano 2017, pp. 23-28. Per i secoli XV, XVI e XVII cfr. rispettivamente A. Leone, *Salerno aragonese: attività mercantili*, in *Profilo storico di una città meridionale: Salerno*, Salerno 1979, pp. 93-114; P. Trotta, *Salerno nella seconda metà del Cinquecento. Storia civile e religiosa*, Salerno 2008, pp. 87-113 e ss. e M.R. De Divitiis, *Vita quotidiana e attività economiche nel Salernitano a metà del Seicento. I protocolli 5004-5005-5006 di notar Francesco Mattheo Gaeta nell'Archivio di Stato di Salerno (1651-1665)*, in «Documenti e ricerche della Sovrintendenza archivistica della Campania», 2 (1986), pp. 43-61.

<sup>3</sup> La questione era tratteggiata già in V. D'Arienzo (cur.), *Mercanti in Fiera*, cit., pp. 11-13. Qualche nota introduttiva sul tema è anche in C. Aliberti, *La Fiera di Salerno: potere e istituzioni*, in *La Fieravecchia*, cit., pp. 7-12.

<sup>4</sup> A. Di Vittorio, *Gli Austriaci e il Regno di Napoli (1707-1734). Ideologia e politica di sviluppo*, Napoli 1973, pp. 230-238, ma anche G. Rescigno, *Produzione, attività mercantile e luoghi di scambio nel Principato Citra tra antichità ed età moderna*, Fisciano 2010, pp. 553-558.

la Fiera di Salerno era così importante da essere ancora considerata tra le maggiori «per la vendita delle manifatture e dei prodotti della Gran Bretagna», che infatti vi istituì un viceconsolato nel 1754, o «la plus considérable du Royaume»<sup>5</sup>.

Ciononostante, ormai lontani i fasti del periodo tardomedievale, nella piena età moderna il volume degli affari conclusi nella Fiera di Salerno subì una contrazione e l'importanza di questo appuntamento andò lentamente declinando, a causa tanto della progressiva marginalizzazione della città all'interno degli itinerari commerciali mediterranei quanto di una carente rete infrastrutturale stradale e portuale<sup>6</sup>. Queste difficoltà di natura economica risultavano inoltre fortemente acuite dalla frammentazione del quadro istituzionale e soprattutto dalle frequenti liti sorte tra gli amministratori cittadini e il locale patriziato, titolare di alcune cariche e privilegi in occasione dell'evento fieristico<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Per le citazioni cfr. *ivi*, pp. 556, 558. Cfr. anche A. Di Vittorio, *Gli Austriaci*, cit., pp. 244-245. Che nei primi decenni del Settecento la fiera salernitana rivestisse ancora una certa importanza nel sistema mercantile napoletano, è testimoniato anche dall'impiego di diverse galere, tra il 1737 e il 1738, per presidiare il golfo di Salerno in occasione dell'evento commerciale e per pattugliare i mari in difesa dei vascelli provenienti da Messina e dalla Calabria; cfr. M. Mafrici, *Il Mezzogiorno d'Italia e il mare: problemi difensivi nel Settecento*, in R. Cancila (cur.), *Mediterraneo in armi (secc. XV-XVIII)*, II, Palermo 2007 (Quaderni Mediterranea. Ricerche storiche, 4), pp. 644-645.

<sup>6</sup> V. D'Arienzo, *La fiera come servizio al commercio: la Fiera di Salerno in età moderna*, in I. Lopane-E. Ritrovato (curr.), *Tra vecchi e nuovi equilibri. Domanda e offerta di servizi in Italia in età moderna e contemporanea*, Atti del quinto convegno nazionale della Società Italiana degli Storici dell'Economia (Torino, 12-13 novembre 2004), Bari 2007, pp. 27-34. Più in generale sulle difficoltà del commercio e delle fiere del Regno nella prima età moderna cfr. anche G. Fenicia, *Politica economica e realtà mercantile nel Regno di Napoli nella prima metà del XVI secolo (1503-1556)*, Bari 1996, in particolare pp. 151 e ss., 185 e ss. Almeno dalla seconda metà del Seicento è attestata una contrazione degli affari nella fiera salernitana anche a causa della crescente concorrenza esercitata da alcuni vicini centri urbani, dalla storica vocazione mercantile, quali Cava e Amalfi; cfr. nello specifico G. Cirillo, *Traffici amalfitani nel Mediterraneo moderno: merci e flussi commerciali*, in M. Mafrici (cur.), *Rapporti diplomatici e scambi commerciali nel Mediterraneo moderno*, Atti del convegno internazionale di studi (Fisciano, 23-24 ottobre 2002), Soveria Mannelli 2004, pp. 225-227 e ancora D. Cosimato, *Salerno nel Seicento. Economia e società*, Salerno 1989, pp. 172, 180-182 in particolare sulle problematiche connesse al controllo pubblico dell'appuntamento mercantile e sulle difficoltà incontrate dalla fiera nel XVII secolo.

<sup>7</sup> A. Musi, *Il Principato Citeriore nella crisi agraria del XVII secolo*, in A. Massafra (cur.), *Problemi di storia delle campagne meridionali nell'età moderna e contemporanea*, Bari 1981, p. 187. Più in generale sugli assetti del governo cittadino e sulle tensioni tra i ceti cfr. almeno M.A. Del Grosso, *Società civile a Salerno fra Seicento e Settecento*, in M.C. Cioffi (cur.), *Il Barocco a Salerno*, Salerno 1998, pp. 11-20; A. Musi, *Salerno moderna*, Cava de' Tirreni 1999, pp. 81-83, 94-102; G. Rescigno, *Salerno nel Settecento*, II, *Economia e società*, Salerno 2005, p. 153 e ss.; G. Cirillo, *Spazi contesi. Camera della Sommaria, baronaggio, città e costruzione dell'apparato territoriale del Regno di Napoli*

In particolare la nobile famiglia Ruggi, di antico lignaggio, deteneva per concessione regia, dal tardo XIV secolo, la giurisdizione sul mercato settimanale e, in competizione con i Pagliara, l'ufficio di Mastro della fiera di settembre<sup>8</sup>. Gradualmente i Ruggi riuscirono a concentrare nelle proprie mani tutte le competenze giudiziarie esercitate in tempo di fiera, da un lato acquistando nel 1560 da Ascanio e Marzio della Pagliara la residua titolarità di Mastro dell'appuntamento settembrino e dall'altro acquisendo la carica di Maestro anche della fiera di maggio<sup>9</sup>. Infine, tra gli altri, questa casata assommava ancora il ruolo di credenziere della dogana e il redditizio ufficio «ponderationis staterae in majori Fundaco et Dohana [...] et mensurationis salis»<sup>10</sup>. Il duraturo possesso della carica di

(*secc. XV-XVIII*), II, Milano 2011, pp. 389-398. Il tema della conflittualità si lega anche a quello della frequente vendita degli uffici ai privati; su questi aspetti cfr. quantomeno i classici V.I. Comparato, *Uffici e società a Napoli (1600-1647). Aspetti dell'ideologia del magistrato nell'età moderna*, Firenze 1974 e R. Mantelli, *Il pubblico impiego nell'economia del Regno di Napoli: retribuzioni, reclutamento e ricambio sociale nell'epoca spagnuola (secoli XVI-XVII)*, Napoli 1986, ma si veda anche il più recente C. Pedicino, *Il mercato degli uffici nel Regno di Napoli. Istituzioni e reti di potere in età moderna*, Milano 2022.

<sup>8</sup> Il primo esponente della famiglia Ruggi a ricoprire la carica di Mastro di Fiera fu Petruccio, medico di corte. Petruccio ricevette la nomina nel 1382 da Carlo III e fu confermato nel 1384 dalla regina Margherita di Durazzo quale «maestro ossia custode» del mercato settimanale del venerdì e della fiera di settembre, con il consocio Roberto Aversano; cfr. almeno R. Ruggi d'Aragona, *I Ruggi*, cit., pp. 24-25. Sino all'acquisizione completa da parte dei Ruggi, nel 1560, dei diritti sulla giurisdizione della fiera settembrina, i primogeniti delle famiglie Ruggi e Pagliara si alternavano di anno in anno nell'incarico; cfr. *infra*. Cenni sui precedenti mastri di fiera trecenteschi sono in A. Galdi, *In orbem diffusior, famosior... Salerno in età angioina (secc. XIII-XV)*, Fisciano 2018, pp. 97-98.

<sup>9</sup> Sull'acquisto della carica dai Pagliara cfr. O. Beltrano, *Breve descrizione del Regno di Napoli diviso in dodici provincie*, Napoli 1640, pp. 204-205 e R. Ruggi d'Aragona, *I Ruggi*, cit., pp. 66-67. Troilo Serluca aveva invece ricevuto nel 1460, per sé e per i suoi discendenti, la nomina a *magister nundinarum* del mese di maggio e *officium meretricium et baratteriae*; cfr. M.A. Del Grosso, *Salerno nel Seicento*, cit., pp. 67-69 e M. Pucci, *Città*, cit., p. 340. Ad un certo punto, evidentemente prima che i Ruggi ne acquisissero il controllo, la carica di Mastro di Fiera del mese di maggio doveva però essere diventata elettiva ed era affidata di volta in volta a soggetti diversi; cfr. ASSA, *Archivio Carmine Bassi, Liber iurium Civitatis Salerni*, c. 171r da cui si evince che agli inizi del Seicento furono mastri Prospero Prignano, Andrea Sciabica, Giovanni Alfonso d'Amore e Fulvio Caracciolo, anche straticò. Cfr. inoltre le considerazioni sui Ruggi riportate in V. D'Arienzo, *La fiera come servizio*, cit. e soprattutto in V. D'Arienzo, *La Famiglia Ruggi d'Aragona tra mercato e istituzioni*, in *Antiche famiglie nobili salernitane*, Salerno 2000, pp. 61-69 e in P. Natella, *I Ruggi d'Aragona di Salerno. Contributo ad una città in formazione*, in A. Braca (cur.), *Fra Napoli e Salerno nel '600. La Quadreria Ruggi d'Aragona nel Museo Diocesano di Salerno*, Salerno 2011, pp. 51-74.

<sup>10</sup> Cfr. ASSA, *Archivi privati*, b. 73, fasc. 35, cc. 1r-3r, documenti ove sono riportate molte cariche detenute dai Ruggi e prerogative spettanti al mastro di fiera. Sull'acquisizione da parte del casato di alcuni uffici nella prima metà del Settecento cfr. ancora *ivi*, b. 74, fasc. 33. Sul

Mastro da parte della medesima famiglia rappresenta una specificità del caso salernitano che, in concorso con altri elementi, consentirà, nelle pagine seguenti, di dare una lettura omogenea del ruolo e del funzionamento di questa magistratura locale durante tutta l'età moderna, sino alla sua abolizione agli inizi dell'Ottocento.

La fiera costituiva per i Ruggi una ghiotta occasione per accrescere il proprio patrimonio e guadagnarne in prestigio pretendendo il rispetto di alcuni diritti, quali l'esazione di un carlino per ogni bottegaio, di cinque carlini dalle osterie grandi e di tre da quelle piccole<sup>11</sup>. Poco inclini ad accettare supinamente simili richieste, i negozianti individuarono nell'Università un sicuro alleato, ben propenso a insinuarsi in tali conflitti sociali per ricavarne utili, puntando a ottenere il controllo diretto dell'evento. Fu così che, almeno dal Seicento e per oltre un secolo, governo civico e Ruggi si ritrovarono su fronti opposti innanzi alla Regia Udienza provinciale o alla Sommaria, fino al raggiungimento nel 1733 di un accordo che riduceva significativamente i privilegi nobiliari e che progressivamente consentì di attrarre la gestione della fiera sempre più nell'orbita

---

punto cfr. pure V. D'Arienzo, *Mercato cittadino e fiera a Salerno tra XV e XVIII secolo. Prime considerazioni in margine ad un'indagine storico-economica*, in A. Musi (cur.), *Economia, società e politica del territorio nel Mezzogiorno (sec. XV-XIX)*, Salerno 1992, pp. 29, 40-43 e V. D'Arienzo, *La famiglia Ruggi d'Aragona e l'ufficio di portolania di Principato Citeriore alla fine del XV secolo*, in R. Salvemini (cur.), *Istituzioni e traffici nel Mediterraneo tra età antica e crescita moderna*, Napoli 2009, pp. 299-312. Da una «Relatione dell'uffici vendibili», inoltre, redatta dalla Sommaria su richiesta del Supremo Consiglio d'Italia probabilmente nel 1689, risulta che a quella data l'ufficio di Mastro di Fiera di Salerno fosse posseduto in burgensatico da «D. Giosepe di Ruggi intestatoli in Maggio 1684 in virtù di Reali Privileggi confirmati dalla Maiestà dell'Imperatore Carlo Quinto a' suoi Antenati nell'anno 1633 [sic]». Al medesimo, in virtù delle antiche concessioni, era riconosciuto anche l'ufficio di «Credenziero della Doghana di detta Città»; cfr. AHN, *Estado*, libro 438, c. 68v. Ancora nel 1695, però, la Sommaria ordinava che l'«odierno possessore dell'Ufficio di Mastro di fiera, che si fa nel mese di settembre nella città di Salerno», si procurasse «l'intestazione di detto ufficio». Il primo di settembre Giuseppe Ruggi replicava che già nel 1687 egli aveva ricevuto l'intestazione «per l'ufficio di Regio Mastro di Fiera di settembre e di tutti li vennerdi dell'anno con le sue garancie e giurisdizioni» ma il 25 giugno 1696 dalla Sommaria si sottolineava come il nobile salernitano «non avesse prodotto giustificazione alcuna» delle sue pretese e pertanto gli si intimava di presentare gli allegati necessari entro il termine di otto giorni; cfr. ASNA, *Regia Camera della Sommaria, Processi, Pandetta attuario Negri*, b. 222, fasc. 5, cc. 1r-6r.

<sup>11</sup> Sul tema dell'esazione dei diritti in fiera cfr. ad esempio ASSA, *Archivi privati*, b. 73, fasc. 3. Anche con riferimento alla riscossione delle somme derivanti dalla gestione della dogana salernitana sorgevano non di rado contrasti; cfr. ad esempio ASNA, *Collaterale, Notamenti*, b. 135, cc. 761-762 – ove si trovano delle disposizioni del Collaterale del dicembre del 1726, organismo cui Giuseppe Ruggi aveva indirizzato un memoriale sul tema – e R. Ruggi d'Aragona, *I Ruggi*, cit., p. 107, ma anche G. Cirillo, *Spazi contesi*, cit., pp. 232-234.

dell'amministrazione cittadina<sup>12</sup>. A testimonianza di una economia salernitana non più vivace, gli apparati istituzionali e familiari del potere si contendevano aspramente, più che 'meri' spazi politici di manovra, anche e soprattutto rendite e benefici pecuniari garantiti dal raduno commerciale, fondamentale appuntamento che – pur con oscillazioni – ancora assicurava buoni introiti<sup>13</sup>.

Nella prima metà del Settecento, anche in conseguenza delle molte liti sorte con la città, le finanze della famiglia Ruggi risultavano pesantemente compromesse: fu necessario cedere per quasi un ventennio agli Alfano, principali creditori, l'esercizio di alcune cariche, riscattate solamente nel 1754<sup>14</sup>. La situazione

<sup>12</sup> ASSA, *Archivi privati*, b. 73, fasc. 5. L'intesa tra le parti fu raggiunta il 10 settembre 1732 e approvata dalla Sommaria e dal Collaterale con decreto del 24 luglio 1733. La capitolazione dei Ruggi dovette essere dettata pure dai consistenti esborsi sostenuti dal casato per far fronte alle innumerevoli liti giudiziarie sorte col governo civico, mentre il volume dei traffici della fiera era altalenante e si incamminava verso una definitiva flessione. Tale accordo, che ricevette l'approvazione dei massimi organismi napoletani, è stato collocato anche nel contesto di più vaste politiche mercantilistiche accentratrici che miravano a ridimensionare i privilegi concessi a famiglie notabili, a tutto vantaggio del regio fisco. Sul tema cfr. A. Di Vittorio, *Gli Austriaci*, cit., pp. 226-229, ma più in generale sull'accordo tra Università e Ruggi cfr. G. Rescigno, *Produzione*, cit., pp. 563-573 e G. Rescigno, *Salerno nel Settecento*, cit., pp. 113-125, oltre che A. Grohmann, *Le fiere*, cit., pp. 268-269 sui privilegi dei patrizi. Sulle liti tra i vari attori coinvolti nel governo della fiera cfr. anche F.M. Volpe, *Le liti giudiziarie*, in *La Fieravecchia*, cit., pp. 13-18. Circa i privilegi dell'Università salernitana relativi alla fiera è d'obbligo consultare anche il summenzionato *Liber iurium Civitatis Salerni*, del XVII secolo, conservato presso l'Archivio di Stato di Salerno (in particolare cc. 142r-167r per la fiera di settembre e cc. 170r-172v per la fiera di maggio), testo sul quale appare necessario condurre ulteriori studi dal punto di vista giuridico. Per un primo approccio cfr. M. Pucci, *Il liber privilegiorum di Salerno*, in «Rassegna storica salernitana», 54 (2010), pp. 15-61.

<sup>13</sup> A titolo d'esempio circa gli interessi in gioco, in una lettera del Pacichelli a Fausto Naironi, prefetto della Biblioteca Alessandrina di Roma, datata al 13 ottobre 1693 il mittente riferiva la notizia di un guadagno dei Ruggi, nei giorni della fiera, ammontante a seicento ducati. Il passo è d'interesse anche quale ulteriore descrizione del declinante appuntamento commerciale salernitano: «La Fiera in somma sembrommi un de' maggiori Mercati di Navona comparabile non punto alle ricchissime dell'Alemagna. Vidi con gli Alabardieri il suo Giudice hereditario, colà Gentilhuomo, D. Francesco Ruggia, (che chiaman Mastromercato, e dicono ritraggia in questi giorni 600 ducati di profitto) in una Baracca di Fabrica, non ve ne mancando fra molte di queste, altre di legno, e di Tele portatili all'uso militare»; cfr. D.A. Parrino, *Lettere familiari, istoriche, et erudite, tratte dalle memorie recondite dell'abate D. Gio. Battista Pacichelli*, II, Napoli 1695, p. 285.

<sup>14</sup> I fratelli Matteo e Gabriele Ruggi, indebitatisi per oltre cinquemila ducati con Gennaro Petrone, nel 1737 ottennero un ingente prestito da Andrea Alfano e dal padre Angelo, agiato appartenente al cetto civile salernitano a cui veniva concesso, nelle more della restituzione delle somme, l'affitto a titolo gratuito delle cariche di credenziero, pesatore e fondachiero. Nell'agosto del 1738, nell'impossibilità di onorare il pagamento della prima rata, Matteo Ruggi dovette richiedere un ulteriore prestito ad Angelo Alfano, nominandolo anche

patrimoniale del casato, però, rimase instabile e nel 1792 Giuseppe Ruggi vendette, in cambio di una rendita annua di centosessanta ducati, «l'Ufficio, e Giurisdizione» di Mastro della fiera di maggio all'Università salernitana, che già da qualche decennio aveva assunto il controllo del mercato settimanale e che così, gradualmente, riusciva nell'intento di ridimensionare l'influenza del patriziato sulla vita economica<sup>15</sup>.

Titolari di altri diritti su alcuni luoghi della città nei giorni di fiera erano, inoltre, le famiglie Cioffi e Pinto, che per meglio sovrintendere alle rispettive prerogative avevano costituito una «Comunità». In particolare, spettava loro il diritto di riscuotere compensi sulle mercanzie e, soprattutto, di costruire in determinate aree le baracche destinate ai commercianti giunti in città; punto sul quale dalla metà del Settecento non mancarono di concentrarsi le attenzioni dell'Università che, attraverso iniziative mascherate da interventi razionalizzatori per esigenze di decoro urbano, mirava anche in questo caso a incamerare risorse aggiuntive, delegittimando i privilegi dei notabili<sup>16</sup>. Anche la Mensa

---

amministratore per sei anni degli uffici «di Portolanato, Guardaroba della Dogana di Salerno e Mastro di fiera del mese di maggio». Incapace di estinguere il debito, nel 1740 le medesime tre cariche furono dall'aristocratico cedute ad Alfano con patto di ricompra. Nel 1747 questi chiese di intestare i tre uffici al nipote Francesco Maria ma nel 1754 Matteo Ruggi, grazie alla dote derivatagli dal matrimonio con Maddalena Cavaselle, riuscì a riscattarli. Sulla vicenda cfr. A. Sinno, *La Fiera di Salerno*, in V. D'Arienzo (cur.), *Mercanti in Fiera*, cit., pp. 116-122 e G. Rescigno, *Salerno nel Settecento*, cit., pp. 115-116, ma anche R. Ruggi d'Aragona, *I Ruggi*, cit., pp. 114-120. Matteo Angelo Ruggi fu, nella prima metà del Settecento, preside di diverse province e poi soprintendente generale dei regi castelli e dovette trovarsi, oltre che indebitato allo scopo di finanziare un dispendioso stile di vita nella capitale, anche nell'impossibilità materiale di attendere in prima persona agli uffici salernitani.

<sup>15</sup> Ivi, pp. 121-123 e G. Rescigno, *Salerno nel Settecento*, cit., pp. 117-123. Tra le varie concessioni contenute nell'accordo stipulato nel 1733 tra l'Università e la famiglia nobile, i Ruggi si impegnarono a «rinunciare [...] in beneficio d'essa Città e suoi Eletti e Sindaco alla Giurisdizione dell'ufficio di Mastro Mercato in tutti li venerdi dell'anno fuori Porta Nova a riserbo de venerdi che sono dentro la durata della Fiera e sua proroga come anche se la Vigilia di S. Matteo accadesse in giorno di Venerdi dovesse anche restare a beneficio di detto Conte»; cfr. ASSA, *Archivi privati*, b. 73, fasc. 5.

<sup>16</sup> Tali diritti erano giunti per via ereditaria ai Cioffi attraverso i della Porta, primi beneficiati, e i d'Aiello. Nel tempo si unirono a questa «comunità di introiti» anche altri aristocratici e possidenti e, in conseguenza dell'estinzione dei Cioffi di Salerno, dagli anni Sessanta del Settecento alla sua direzione si riscontrano i Macedonio, marchesi di Ruggiano, che alla famiglia salernitana erano legati da vincoli di parentela. Oltre ai rappresentanti dell'Università e della Curia, anche i Ruggi non mancarono di avanzare pretese sull'affitto e la realizzazione delle baracche; cfr. ad esempio il dispaccio del 23 luglio 1768 citato in D. Bracale, *Allegazioni di Giuseppe Pasqual Cirillo primario professor di leggi nella Regia Napoletana Accademia, ed Avvocato famigeratissimo*, XIV, Napoli 1786, p. 59. Sulla Comunità cfr. il coevo M. Brunetti, *Reassunto delle raggioni, et giurisdittione, spettanti alli signori Cioffi, et Pinto della Città di Salerno, nella Marina, e*

arcivescovile, almeno dall'età aragonese, aveva goduto di diritti per l'edificazione e l'affitto esclusivo delle botteghe per la fiera – che si svolgeva in parte su terreni di proprietà della curia salernitana, nell'area della *platea Sancti Laurentii* – il che determinava non di rado conflitti con i Cioffi e i Pinto<sup>17</sup>. Da ultimo, agli apparati centrali del fisco regio e alla Dogana maggiore napoletana, come più volte intervenne a chiarire la Camera della Sommara, spettava comunque la riscossione di alcuni diritti e gabelle<sup>18</sup>.

A questo proposito, un incartamento recentemente individuato nel fondo «*Visitas de Italia*» dell'Archivo General de Simancas in Spagna, consente di aggiungere qualche nuovo tassello per meglio chiarire in che forme si concretizzasse, quantomeno nel primo Seicento, il controllo della burocrazia vicereale sulle fiere del Regno, e su quella di Salerno nello specifico. Con provvedimento del 18 settembre 1609, infatti, il presidente della Sommara Innico d'Avalos d'Aquino – pendenti le procedure per l'affitto «della jurisdittione delli pesi et misure della Città di Napoli et casali, et anco le ferie del Regno» – poiché «fra tanto si ha da fare la prossima fiera di Salerno» affidava a Carlo Bonavoglia il compito di «conferire in detta fiera di detta città di Salerno» per «esercitare l'ufficio che per lo passato è stato esercitato per li commissarii del olim Tribunale della Regia Zecca», organo incaricato del controllo di pesi e misure<sup>19</sup>.

---

*territorio del Tarcinario, dove si celebra la Feria nel Mese di Settembre, detta di San Matteo*, Napoli 1658, oltre che A. Mazza, *Historiarum*, cit., pp. 158-159; A. Sinno, *La Fiera*, cit., pp. 113-116; G. Rescigno, *Produzione*, cit., pp. 577-581; G. Rescigno, *Salerno nel Settecento*, cit., p. 126 e ss. e V. D'Arienzo, *Mercato cittadino e fiera*, cit., p. 42. Sui frequenti contenziosi cfr. anche M.A. Del Grosso, *Salerno nel Seicento*, cit., pp. 52-53.

<sup>17</sup> Ivi, pp. 49-52, ma cfr. anche V. D'Arienzo, *Mercato cittadino e fiera*, cit., pp. 43-44 e, sui luoghi della fiera, A. Sinno, *La Fiera*, cit., pp. 93-98. Sui beni della Curia salernitana cfr. L. Avagliano, *Terra e feudi della Chiesa nel Mezzogiorno. I beni della Mensa arcivescovile di Salerno nei secc. XVI-XVII*, Salerno 1972. Sulle controversie con la Comunità dei Cioffi e Pinto cfr. almeno M. Brunetti, *Reassunto*, cit., p. 80 e ss.

<sup>18</sup> V. D'Arienzo, *Mercanti in Fiera*, cit., pp. 99-106 ma cfr. soprattutto V. D'Arienzo, *Mercato cittadino e fiera*, cit., pp. 25-29. Sulla Sommara cfr. almeno R. Delle Donne, *Alle origini della Regia Camera della Sommara*, in «Rassegna storica salernitana», 15 (1991), pp. 25-61 e R. Delle Donne, *Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo. La Camera della Sommara e il Repertorium alphabeticum solutionum fiscalium Regni Siciliae Cisfretanae*, Firenze 2012, pp. 37-135. Sul fisco regio alle soglie della modernità cfr. D. Morra, *La fiscalità segmentata. Comunità, signorie e monarchia nel regno di Napoli tardomedievale*, Napoli 2025, p. 43 e ss. e, sul ruolo delle fiere, *passim*. Quale esempio delle molte controversie sorte tra la città di Salerno e la dogana napoletana rispetto alla riscossione dei diritti, cfr. almeno A. Barra, *Controversiae forenses cum decisionibus Supremorum Regni Neapolis Tribunalium*, Napoli 1680, p. 109 e ss.

<sup>19</sup> AGS, *Visitas de Italia*, legajo 111, fasc. 2, cc. n.n. Sul Tribunale della Zecca qualche indicazione sintetica è data da Gregorio Grimaldi in G. Grimaldi, *Istoria delle leggi e magistrati del Regno di Napoli*, II, Lucca [ma Napoli] 1733, p. 349, ma cfr. anche C. Pecchia, *Storia civile*,

L'assegnazione di tale mansione provvisoria si rendeva necessaria per evitare che «si perderiano li Reggi Deritti delli emolumenti della giurisdittione di detta fiera» e al Bonavoglia era pertanto affiancato Gian Giacomo Galano, scrivano del tribunale napoletano, perché rendicontasse le attività svolte «integramente et distintamente con la nota delle persone dalle quali si esigeranno [i diritti], et per che causa». Il documento chiariva inoltre agli «altri ufficiali di qualsivoglia tribunale residente in essa» città di Salerno che non si dovessero «intromettere ne fare intromettere» nelle attività del delegato, cui andava anzi prestato «ogni aiuto, et favore»<sup>20</sup>.

Il fascicolo conserva poi gli atti di sedici accertamenti svolti, tra il 24 e il 30 settembre 1609, dal commissario Bonavoglia sulle mercanzie vendute «in nundinis civitatis Salerni» da soggetti perlopiù di area salernitana e napoletana<sup>21</sup>. I procedimenti seguono tutti lo stesso *iter*: il delegato della Sommaria si reca «in la potecha» di un mercante, individua un prodotto in vendita che non rispetta la normativa su pesi e misure (ad esempio «una pezza di panno senza cartella cosuta», cioè senza l'indicazione verificata della metratura<sup>22</sup>), convoca il commerciante per un interrogatorio di cui è redatto il verbale. Dopodiché in tempi molto rapidi, dell'ordine di un paio di giorni, il venditore rende sempre una dichiarazione del medesimo tenore, in cui «dice ritrovarsi inquisito de

---

*e politica del Regno di Napoli*, III, Napoli 1783, p. 170; R. Pescione, *Corti di giustizia nell'Italia meridionale dal periodo normanno all'epoca moderna*, Milano-Roma-Napoli 1924, *passim* e M. Peytavin, *Visite et gouvernement dans le Royaume de Naples (XVI<sup>e</sup>-XVII<sup>e</sup> siècles)*, Madrid 2003, pp. 331-337, 384 e ss. Oltre ai commissari della Zecca e della Sommaria, anche la Dogana napoletana inviava un suo delegato per gli opportuni controlli sulla fiera salernitana; cfr. ad esempio ASSA, *Archivi privati*, b. 73, fasc. 19, cc. 1r-2r. In seno alla Dogana della capitale esisteva anche l'ufficio di «Credenziero delle ferie del Regno» che alla fine del Seicento era intestato a tal Andrea Gallo, con una provvisione di circa 101 ducati; erano inoltre attivi, sottoposti dapprima al Tribunale della Zecca e poi alla Sommaria, i «mezzani de cambii e mercantie» della «Città di Napoli, et ferie della Provincia di Terra di Lavoro e Principato Citra», nel numero di quaranta alla fine del Seicento, che «non tengono provvisioni ma esigono l'uno per cento di deritto, cioè mezzo dal compratore e mezzo dal venditore». Cfr. AHN, *Estado*, libro 438, cc. 35r, 43v-47r e ivi, legajo 2025, Andrea della Torre a Geronimo de Ortega, Madrid 26 novembre 1672.

<sup>20</sup> AGS, *Visitas de Italia*, legajo 111, fasc. 2, cc. n.n.

<sup>21</sup> Le provenienze dei mercanti, indicate adoperando le denominazioni attuali dei comuni, sono le seguenti: 3 da Cava de' Tirreni (SA); 2 da Napoli; 2 da San Cipriano Picentino (SA), di cui 1 dalla frazione di Vignale; 1 da Campoli, identificabile con l'attuale Campoli Appennino (FR), in Terra di Lavoro; 1 da Castiglione del Genovesi (SA); 1 da Giffoni (SA); 1 da Maiori (SA); 1 da Mercato San Severino (SA); 1 da Salerno; 1 da Sant'Agata de' Goti (BN); 1 da Sorrento (NA).

<sup>22</sup> Un cenno a simili biglietti è anche in M. Camera, *Memorie storico-diplomatiche dell'antica città e ducato di Amalfi*, II, Salerno 1881, p. 245.

contravvenzione de banni e capitoli» e che, ricevuto l'invito a presentare «de defensionis», rinuncia a tale diritto per rimettersi «alle grazie del sopradetto commissario», domandando «de essere ammesso a tollerabile compositione». Segue, nella medesima data, il decreto del Bonavoglia che in forme sommarie concede al mercante la transazione e pone fine alla vicenda comminando una multa, riscossa per conto della Regia Camera dallo scrivano Galano<sup>23</sup>.

Con modalità tipiche della giustizia commerciale, questo sistema di accomodamento delle controversie, evidentemente, consentiva al regio fisco di incamerare immediatamente risorse e offriva ai mercanti una comoda scappatoia stragiudiziale per evitare di restare impelagati in più lunghi procedimenti, da cui sarebbero potuti derivare maggiori esborsi e danni agli affari.

### 3. *Il Mastro di Fiera: attività e contrasti*

Di particolare rilievo, ai fini della presente trattazione, è senza dubbio la figura del Mastro di Fiera salernitano, della cui attività si conserva parte della documentazione superstite tra le carte della famiglia Ruggi d'Aragona confluite nel fondo «Archivi privati» dell'Archivio di Stato di Salerno<sup>24</sup>. Questa carica, introdotta nel Regno di Napoli sin dal tempo di Carlo d'Angiò, faceva parte a pieno titolo dell'architettura del governo cittadino e al detentore spettavano, durante la fiera, la giurisdizione civile e criminale, il controllo dell'ordine

<sup>23</sup> Con riferimento al pagamento in ducati, la formula generalmente adoperata è «soluti Jo. Jacobo Galano scriba Reg.<sup>ae</sup> Cam.<sup>ae</sup> Sum.<sup>ae</sup>»; cfr. AGS, *Visitae de Italia*, legajo 111, fasc. 2, cc. n.n.

<sup>24</sup> Il titolo di Mastro di Fiera era trasmesso al primogenito di casa Ruggi; sul punto cfr. ad esempio ASSA, *Archivi privati*, b. 73, fasc. 1. L'annuale presa di possesso della carica di Mastro della fiera settembrina doveva avere una sua ritualità anche scenografica e prevedeva, ad esempio, l'ingresso del mastro in «ditta ecclesia Santi Mattei cum dece hominibus armatis vulgariter dictis Alabarde spade e pugnali»; cfr. *ivi*, fasc. 2 e *ivi*, b. 74, fasc. 14. Un elenco, presumibilmente seicentesco, di prerogative e compiti del mastro di fiera salernitano è *ivi*, b. 73, fasc. 16, cc. 1r-2r, mentre altre pretese vantate dalla famiglia Ruggi sono citate nel contesto del summenzionato accordo raggiunto con l'Università nel 1733; cfr. *ivi*, fasc. 5. In un ricorso consegnato al Collaterale nel dicembre del 1727 Giuseppe Ruggi, «stando in possesso del privilegio come di sangue regale», pretendeva anche «di dover procedere nelle cause sì civili, che criminali de' fattori, guardiani, e servienti del suo Quartiere per le cause che occorrono nel Quartiere suddetto», ma nel luglio dell'anno successivo l'Udienza ribatteva che «non era praticabile questa novità» dal momento che «egli stesso era soggetto alla giurisdizione dello Straticò». Il Collaterale richiedeva alla Regia Camera di approntare una relazione sul tema, ma intanto ribadiva tanto allo straticò quanto all'Udienza di esercitare le proprie giurisdizioni senza turbare quella del Mastro; cfr. ASNA, *Collaterale, Notamenti*, b. 137, cc. 913-914; b. 140, cc. 43-44 e anche R. Ruggi d'Aragona, *I Ruggi*, cit., p. 108.

pubblico, le attività di peso e misura delle merci, l'esazione di tributi e altri privilegi sostanziali e *ad pompam*<sup>25</sup>.

Per l'età moderna è possibile individuare alcuni caratteri distintivi di questo ufficiale salernitano, quali la sostanziale identificazione del primogenito della famiglia Ruggi con il Mastro e la perdurante rivalità con l'Università e con le altre istituzioni giudiziarie ed economiche della città. A Salerno, infatti, i Ruggi rivestirono questo ruolo, tra alterne vicende e inizialmente in condivisione, per molti secoli – dalla fine del Trecento sino alla soppressione nel decennio francese – e la loro ascesa può ben rappresentare un ulteriore esempio di quelle dinamiche bassomedievali che, in alcune città meridionali, portarono alla costituzione di potentati familiari capaci di monopolizzare a lungo importanti magistrature<sup>26</sup>. Nel nostro caso veniva così a realizzarsi un proficuo scambio di interessi tra la Corona e i beneficiati: il governo della fiera – evento che assicurava cospicue somme al regio fisco ma che, già solo per il concorso di partecipanti, poneva molte sfide in termini di mantenimento dell'ordine pubblico – era affidato a famiglie del luogo, di provata fedeltà, che dal canto loro ne ricavavano prestigio e ingenti introiti.

I Ruggi, inoltre, lo si è detto, riuscirono a ottenere il controllo pressoché esclusivo del raduno commerciale a partire dalla seconda metà del XVI secolo. Quegli stessi decenni videro anche la fine dell'infeudazione di Salerno, che poté riscattarsi confluendo nel demanio. Si tratta di una circostanza che mise questo casato in posizione di assoluta preminenza in città e dovette determinare più frequenti e accesi contrasti con gli altri ufficiali urbani. In conseguenza di queste specificità dell'esperienza salernitana, il locale mastro, sebbene formalmente

---

<sup>25</sup> Sui compiti e i privilegi dei Ruggi cfr. ancora V. D'Arienzo (cur.), *Mercanti in Fiera*, cit., pp. 116-122; A. Musi, *Mezzogiorno spagnolo. La via napoletana allo Stato moderno*, Napoli 1991, pp. 95-96 e R. Ruggi d'Aragona, *I Ruggi*, cit., pp. 103-105. Prime note introduttive sulle vicende del Mastro salernitano si devono al Sinno e furono pubblicate all'interno di un raro volume celebrativo stampato in poche copie, cfr. A. Sinno, *Il Mastro di Fiera e la sua giurisdizione nell'antica Salerno*, in *Città di Salerno. VIII centenario dell'unione politica della Sicilia alla terraferma e della fondazione del Regno nell'Italia meridionale. Numero unico*, Salerno 1927, pp. 134-138. Sui mastri nel Regno di Napoli si vedano anche i cenni in R. Pescione, *Corti di giustizia*, cit., pp. 527-528, mentre sulla loro istituzione cfr. almeno G.M. Galanti, *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie*, I, Napoli 1793, p. 338 e V. De Ritis, *Delle Fiere e de' Mercati istituiti dalla provvidenza di S. M. nel Regno delle Due Sicilie dalla sua felice ascensione al trono sino all'anno 1843*, in «Annali civili del Regno delle Due Sicilie», XXXIV/67 (gennaio-febbraio 1844), p. 53.

<sup>26</sup> Sul tema cfr. ad esempio G. Vitale, «Universitates» e «officiales regii» in età aragonese nel Regno di Napoli: un rapporto difficile, in «Studi Storici», LI/1 (2010), pp. 53-72, in particolare p. 70 e ss.

riconosciuto come il responsabile di una corte regia, amministrò nei fatti una giustizia temporanea dai caratteri feudali<sup>27</sup>.

Una certa cristallizzazione degli assetti del potere cittadino, unitamente alle limitate innovazioni normative e dottrinali intercorse, consentono dunque, attraversando il periodo vicereale e la nascita del regno autonomo, di tracciare un profilo omogeneo e di lungo periodo del Mastro di Fiera di Salerno. Infatti, le poche prammatiche emanate in materia durante il vicereame intervennero più che altro per sottoporre i mastri a un qualche controllo esterno, limitando i possibili danni nei delicati giudizi criminali, e la dottrina meridionale si attestò su posizioni piuttosto concordi, conservando sostanzialmente i medesimi orientamenti lungo tutta l'età moderna, rifacendosi – oltre che alla lezione dei grandi commentatori – a prassi ormai consolidate nel Regno.

La possibilità di godere di una giustizia separata, amministrata da individui essi stessi appartenenti al ceto mercantile adoperando un diritto perlopiù pratico e consuetudinario, era una delle prerogative più significative riconosciute ai *mercatores*, espressione di quel particolarismo giuridico medievale che sino al crollo dell'*ancien régime* ancora caratterizzava l'ordinamento e la legislazione del Regno<sup>28</sup>. Istituito per rispondere a tali esigenze, a Salerno il Mastro era via via

---

<sup>27</sup> È infatti importante segnalare la sottolineatura, senz'altro ricorrente nei documenti almeno dal XVII secolo ma con tutta probabilità attestata anche prima, della natura «regia» della corte del Mastro di Fiera salernitano, una giurisdizione dai chiari connotati familiari e feudali, concessa ai Ruggi sulla base di un privilegio sovrano. Sul tema della giustizia feudale cfr. almeno A. Cernigliaro, *Sovranità e feudo nel Regno di Napoli (1505-1557)*, 2 voll., Napoli 1984; G. Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale tra Medioevo ed Antico Regime. L'area salentina*, Roma 1999; A. Di Falco, *Il governo del feudo nel Mezzogiorno moderno (secc. XVI-XVIII)*, Avellino 2012; L. Covino, *Governare il feudo. Quadri territoriali, amministrazione, giustizia. Calabria Citra (1650-1800)*, Milano 2013 e, anche per una comparazione con esperienze dell'Italia centrale, S. Calonaci, *Lo spirito del dominio. Giustizia e giurisdizioni feudali nell'Italia moderna (secoli XVI-XVIII)*, Roma 2017. Cfr. da ultimo anche le considerazioni espresse in G. Pallante, *Memoria per la riforma del Regno. «Stanfone» (1735-1737)*, a cura di I. Ascione, Napoli 1996, p. 146 e ss.

<sup>28</sup> Sulla storia del diritto e della giurisdizione di commercio la bibliografia è molto ampia. Cfr. quantomeno il classico L. Goldschmidt, *Universalgeschichte des Handelsrechts*, Stuttgart 1891, ed. it. *Storia universale del diritto commerciale*, Torino 1913, oltre che F. Galgano, *Storia del diritto commerciale*, Bologna 1976; A. Padoa Schioppa, *Saggi di storia del diritto commerciale*, Milano 1992; U. Santarelli, *Mercanti e società tra mercanti*, Torino 1998; I. Birocchi (cur.), *'Non più satellite'. Itinerari giuscommercialistici tra Otto e Novecento*, Pisa 2019; R. Teti, *Un diritto per gli imprenditori. Il diritto commerciale dalle codificazioni ottocentesche al Codice civile del 1942*, Roma 2018 e A. Monti, *Per una storia del diritto commerciale contemporaneo*, Pisa 2021. Per una panoramica sulla giustizia mercantile in Europa dal tardo Medioevo cfr. V. Piergiovanni (cur.), *The Courts and the development of commercial law*, Berlino 1987; M. Tita, *Il giudizio dei pari. La giurisdizione commerciale a Roma e Napoli tra Sette e Ottocento*, Ripalimosani 2012; E. Maccioni - S. Tognetti (curr.),

diventato, e pretendeva di essere, nei dieci giorni della fiera, il *dominus* della città, alternativo alle istituzioni ordinarie<sup>29</sup>. Più che una carica da esercitare per garantire il regolare e produttivo svolgimento degli scambi, quest'ufficio costituiva per i Ruggi – che riuscirono a possederlo a lungo e in esclusiva – una fonte da cui trarre rendite e onori.

Lapidario era il giudizio di Giuseppe Maria Galanti, alla fine del Settecento, sul locale Mastro di Fiera, sull'anomalia rappresentata da un giudice-mercante appartenente al ceto patrizio e, più in generale, sull'aristocrazia cittadina che pretendeva di controllare tutti i gangli del potere economico e istituzionale. «Questa nobiltà – scriveva il grande intellettuale sannita – vien formata da poche famiglie, i membri delle quali si sono eretti in despoti di Salerno. Tutto è nelle loro mani: nobile è il maestro di fiera di una città che passa per commerciante: in questa fiera un nobile ha il dritto di esigere un dazio da tutte le meretrici che vi vanno a vendere i loro miserabili favori»<sup>30</sup>.

---

*Tribunali di mercanti e giustizia mercantile nel Tardo Medioevo*, Firenze 2016; E. Maccioni, *I tribunali mercantili nei comuni italiani. Giustizia, politica, economia (secoli XII-XV)*, Roma 2024.

<sup>29</sup> Che nei giorni della fiera si determinasse un vero e proprio passaggio di consegne tra le ordinarie autorità civili e il Mastro e che venisse a crearsi una città effimera, con proprie istituzioni, accanto alla città stabile, è testimoniato non soltanto dal summenzionato cerimoniale per la presa di possesso della carica nel duomo cittadino o dall'esposizione del vessillo del magistrato nel luogo ove questi amministrava la giustizia, ma anche dalla circostanza per cui le botteghe site entro le mura erano tenute a chiudere e a spostare le proprie attività nelle baracche allestite *extra moenia* in occasione dell'evento; cfr. M. Brunetti, *Reassunto*, cit., p. 42. I Ruggi furono inoltre a un certo punto esclusi dalla possibilità di essere eletti quali amministratori dell'Università proprio perché «in sua casa vi era l'ufficio di mastro di fiera e quello di depositario della Corte dello Straticò che sono incompatibili con Governanti della città, con cui li Ruggi anche aveano lite»; cfr. ASNA, *Collaterale, Notamenti*, b. 133, cc. 533-534 e R. Ruggi d'Aragona, *I Ruggi*, cit., p. 107. Sull'esposizione della bandiera nelle fiere, atto che segnava l'inizio dell'evento, cfr. anche L. Cervellino, *Direzione ovvero guida delle università di tutto il Regno di Napoli, per la sua retta amministrazione*, I, Napoli 1756, p. 204 e le annotazioni di Ginesio Grimaldi in G. Grimaldi, *Istoria delle leggi e magistrati del Regno di Napoli*, IX, Napoli 1771, pp. 401-402. Per un paragone circa modalità di elezione e competenze dei mastri in area pugliese almeno nell'età aragonese cfr. anche G. Vitale, *Percorsi urbani nel Mezzogiorno medievale*, Battipaglia 2016, pp. 221-225.

<sup>30</sup> G.M. Galanti, *Della descrizione*, cit., IV, Napoli 1790, p. 215. Tra le varie prerogative spettanti in tempo di fiera ai Ruggi, infatti, vi erano quella di esigere lo *jus meretricium* e di riscuotere i diritti sulle baratterie e sul gioco della fossetta. Tali diritti, per il gran concorso di avventori attratti dalla fiera, garantivano ai marchesi Ruggi introiti aggiuntivi non indifferenti, non solo sotto forma di entrate dirette ma anche fornendo il pretesto per far leva, in caso di introduzione di divieti, sul governo napoletano ed ottenere, sbandierando gli antichi privilegi, altre elargizioni o ristori. Se ne ha una conferma da un incartamento dei primi decenni del Settecento riguardante la proibizione di alcuni giochi ritenuti fraudolenti e la conseguente reazione dei Ruggi; cfr. ASNA, *Processi antichi, Pandetta nuovissima*, b. 2030, fasc. 54204. Più in

### 3.1. *La giurisdizione e il funzionamento*

Allo stato attuale, all'interno delle carte della famiglia Ruggi conservate presso l'Archivio di Stato di Salerno sono stati individuati quattro soli fascicoli, composti di pochi fogli, pertinenti all'attività giudiziaria del Mastro di Fiera<sup>31</sup>; documenti di XVII e XVIII secolo che, pur fornendo indizi sulle sospettate concisione e sommarietà dei procedimenti svolti innanzi al mastro, per la loro lacunosità non consentono di chiarire più di tanto modalità e confini del funzionamento pratico di questa magistratura, che emetteva stringati provvedimenti dopo aver ricevuto la domanda dell'attore o all'esito di una rapida istruttoria.

La letteratura giuridica d'età moderna ci segnala comunque come il mastro dovesse «osservare le consuetudini del luogo» e «praticare, e fare quello ch'è solito, e più volte s'è fatto nel foro del mercato», trattando «li mercanti, e negozianti, come figli». Pertanto, egli non poteva disporre il sequestro, né tantomeno ordinare la carcerazione, «de facto et inaudita parte» ma soltanto dopo aver preso conoscenza «summariamente del jus del creditore» e del «pericolo, ò sospettazione di partenza, ò fuga» del debitore<sup>32</sup>.

---

generale sul gioco d'azzardo nel Meridione cfr. almeno M.R. Pelizzari, *Giocchi proibiti. Il mondo dei giocatori e delle giocatrici d'azzardo a Napoli tra Settecento e Belle Époque*, Milano 2022.

<sup>31</sup> Cfr. ASSA, *Archivi privati*, b. 73, fasc. 21, 37 e ivi, b. 74, fasc. 30, 34. Si tratta rispettivamente di due testimonianze del 29 settembre 1601 circa un'estorsione che sarebbe stata commessa ad opera del mastrodatti del regio stratigoto; di una richiesta di scarcerazione di Pietro de Risi presentata il 25 settembre 1646 dall'avvocato dei poveri; di un documento del 25 settembre 1693 prodotto da Paolo d'Amato, venditore di mante di lana del casale di Castiglione che chiedeva fosse fatta giustizia avverso un tal Nicola affinché gli fosse «paghato detto prezzo pattuito» e di un'altra carta relativa a un'istanza del 29 settembre 1740 della cavese Anastasia d'Avena riferita a una vendita, avvenuta due anni prima, di un magazzino sito nel casale di Cetara. Quanto a quest'ultimo fascicolo, il documento si presenta estremamente danneggiato e lacunoso, ma, con riferimento alla competenza del Mastro, è interessante notare come la vendita del magazzino fosse avvenuta nel dicembre del 1738, dunque senza alcuna apparente connessione con il periodo della fiera salernitana.

<sup>32</sup> L. Cervellino, *Direttorio della prattica civile e criminale coll'aggiunta della Prattica del sindacato degli ufficiali*, Napoli 1723, pp. 60-61 della *Prattica del sindacato degli ufficiali* pubblicata, con paginazione autonoma, in appendice all'opera. Su questo autore cfr. T. Langellotti, *Lorenzo Giovanni Cervellino fra diritto, politica e religione*, in «Archivio storico del Sannio», 1-2 (2020), pp. 59-94. Già l'illustre Camillo Borrelli indicava come «in causis insuper Nundinariis proceditur summarie, simpliciter, et de plano, non ordinarie, sed veritate sola inspecta per simplicem cognitionem»; cfr. C. Borrelli, *De Regis Catholici praestantia, eius regalibus iuribus, et praerogativis commentarii*, Milano 1611, p. 214. Sul tema cfr. anche G. Pallante, *Memoria*, cit., p. 157 e, più

Alla cognizione di questo giudice potevano essere sottoposte le cause sorte «tra Mercadanti e Mercadanti, come tra Mercadanti ed altri forastieri» ed era opinione consolidata in dottrina che un soggetto potesse essere convenuto innanzi al mastro solo per un «debito appartenente alla mercatura». Sul punto si distingueva l'autorevole parere di Pietro Follerio che, essendo stato «Maestro della Fiera nella Città di Salerno» forse attorno alla metà del Cinquecento, riteneva per esperienza pratica che tale giurisdizione andasse estesa a «ogn'altro forastiere, o cittadino d'esso territorio per qualunque sorta di debito». Si sosteneva, infatti, che così «fù praticato, e si praticava in ogni anno in detta Fiera, e in tutte l'altre del Regno» e che tale costume, per quanto contrario allo *jus commune*, trovasse la sua valida fonte nella consuetudine<sup>33</sup>. Una prammatica del 29 giugno 1644 intervenne poi a chiarire come nessuno potesse «essere molestato, fuori del territorio della sua patria, [...] ed in particolare nelle Dogane, Fiere, e Mercati [...] per qualsivoglia debito della sua patria, che si dovesse alla Regia Corte, o suoi Assegnatarj, e ad altri loro Creditori»<sup>34</sup>.

I giudizi erano introdotti attraverso una «citazione reale» presentata dall'attore: alla richiesta del creditore, il magistrato disponeva la cattura del debitore affinché fosse condotto innanzi a lui. Nel caso di una citazione orale,

---

in generale sul giudizio *sola facti veritate inspecta*, M.N. Miletta, *Tra equità e dottrina. Il Sacro Regio Consiglio e le «decisiones» di V. de Franchis*, Napoli 1995, p. 149 e ss.

<sup>33</sup> Traggo le citazioni da R. Riccio Pepoli, *Pratica ecclesiastica de' sacramenti, de' giudicj civili, criminali, e d'appellazione in quattro parti divisa. Colla copiosissima addizione di D. Ignazio Matteo D'Afflitto*, I, Napoli 1753, pp. 225-227. Per la fonte originaria cfr. l'*additio* del Follerio in R. Maranta, *Aurea praxis Dn. Roberti Marantae venusini, iureconsultorum facile principis: vulgo speculum aureum et lumen advocatorum inscripta: additionibus clarissimi i.c. Petri Follerij, à S. Severino innumeris locis locupletata et adancta*, Colonia 1580, p. 169 e, più in generale sui mastri, p. 160 e ss. Sulla competenza di questi giudici cfr. ancora D. Moro, *Variae quaestiones iuris*, Napoli 1754, p. 30 e ss. e, anche per un confronto col caso di Montefusco, E. Danza, *Tractatus de privilegiis baronum*, Napoli 1651, p. 54 e ss. Per un profilo biografico del Maranta cfr. almeno M.N. Miletta, *Maranta, Roberto*, in «Dizionario Biografico degli Italiani», 69 (2007), mentre sul Follerio cfr. M.T. Napoli, *Follerio, Pietro*, in «Dizionario Biografico degli Italiani», 48 (1997). Sulla loro opera cfr. rispettivamente M.N. Miletta, *Tractatus De Ordine Judiciorum [...]: intitulatus Speculum aureum et lumen Advocatorum*, in S. Dauchy-G. Martyn-A. Musson-H. Pihlajamäki-A. Wijffels (curr.), *The Formation and Transmission of Western Legal Culture. 150 Books that Made the Law in the Age of Printing*, Cham 2016, pp. 85-88 e ancora M.N. Miletta, *Le pratiche criminali di Pietro Follerio. Giustizia e poteri nel Mezzogiorno italiano del Cinquecento*, in M. Torres Aguilar-M. Pino Abad (curr.), *Burocracia, poder político y justicia. Libro-homenaje de amigos del profesor José María García Marín*, Madrid 2015, pp. 495-530 e G.A. Nobile Mattei, *Il Vangelo e la spada. La giustificazione della legge e del processo nella Canonica criminalis praxis di Pietro Follerio*, in «Historia et ius», 20 (2021), paper 17, pp. 1-70.

<sup>34</sup> Cfr. la prammatica IX *De commissariis, et exequutoribus* in D.A. Vario, *Pragmaticae edicta decreta interdicta regiaeque sanctiones Regni Neapolitani*, I, Napoli 1772, pp. 422-423.

avvertivano gli autori pratici, i convenuti – avuta notizia della causa – avrebbero potuto agevolmente darsi alla fuga, sottraendosi al processo approfittando della breve durata temporale della giurisdizione del Mastro e del suo essere limitata a quel luogo e a quella fiera. Nelle corti commerciali, inoltre, non si usava consegnare il «libello» e ci si limitava ad annotare i caratteri fondamentali della domanda, procedendosi poi «de plano et aequo, ex non scripto»<sup>35</sup>, sebbene le poche carte salernitane superstiti sembrino testimoniare una diversa prassi locale che prediligeva la stesura di un verbale.

A parere di Ginesio Grimaldi e di altri giuristi, i decreti dei mastri di fiera dovevano essere appellati innanzi «agli Officiali Regj, e non già alla Baronal Corte» ma, qualora il sovrano avesse concesso a un feudatario «il privilegio di aver la Fiera», doveva essere permessa anche l'impugnazione presso gli «Officiali del Barone»<sup>36</sup>. Il mastro era infine tenuto a «dare il sindacato», ad esempio qualora avesse disposto indebitamente la carcerazione o il sequestro o avesse esatto dai mercanti più del dovuto per atti e decreti, non rispettando «la pandetta di quel luogo»<sup>37</sup>.

Quanto ai confini della competenza del magistrato di fiera, ancora alla metà del Settecento si avvertiva la necessità di fornire un chiarimento. Con dispaccio dell'11 luglio 1761, segnalato dal Gatta nella sua raccolta, Carlo Demarco riferiva al preside dell'Udienza salernitana la risoluzione sovrana per cui i mastri del territorio provinciale «in tempo della di loro giurisdizione» dovessero prendere cognizione di «tutte le cause che nascono in tempo di Fiera, come ancora per quelle, che si trovano radicate nella Corte Locale, sieno civili, che criminali». Ma mentre, in ossequio alle consuetudini dello *ius mercatorum*, le controversie sorte durante il raduno commerciale andavano decise «con quel metodo solito», e cioè con celerità e all'esito di una cognizione sommaria, le liti di pertinenza «della sudetta Corte [Locale]» dovevano essere esaminate «dal Mastro di Fiera

<sup>35</sup> L. Ricci, *Praxis formularia judiciorum omnium civilium*, I, Napoli 1762, p. 34, ma ad esempio cfr. anche G.B. de Thoro, *Vota decisiva civilia criminalia et mista*, Napoli 1634, p. 123.

<sup>36</sup> G. Grimaldi, *Istoria delle leggi*, cit., p. 42, ma cfr. ad esempio anche G.M. Novario, *Tractatus de vassallorum gravaminibus tam respectu baronum, quam judicum, aliorumque officialium*, II, Ginevra 1686, p. 76. Su Ginesio Grimaldi cfr. almeno M. Tita, *Grimaldi, Ginesio*, in I. Birocchi-E. Cortese-A. Mattone-M.N. Miletta (curr.), *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, I, Bologna 2013, p. 1069.

<sup>37</sup> L. Cervellino, *Direttorio*, cit., pp. 60-61 della *Prattica del sindacato degli officiali* in appendice all'opera, ma cfr. anche F. Carrabba, *Praxis syndicatus officialium*, Napoli 1755, p. 158 e ss. Più in generale sul sindacato cfr. almeno P.L. Rovito, *Il Syndicatus officialium nel Regno di Napoli. Aspetti e problemi dell'irresponsabilità magistratuale nell'età moderna*, in *L'educazione giuridica*, IV, *Il pubblico funzionario: modelli storici e comparativi*, t. 1, *Profili storici. La tradizione italiana*, Perugia 1981, pp. 531-576.

*iuris ordine servato*, come se dalla stessa Corte trattar si dovessero»<sup>38</sup>. Il successivo 5 dicembre, però, si precisava che queste disposizioni dovessero avere luogo soltanto per «quelle cause, per le quali le parti fanno istanza che si proceda in tempo di Fiera, e che per ciò non si permetta in tempo di Fiera il potersi da' Mastri di Fiera prendere indistintamente tutti li processi delle cause radicate nella Corte» locale<sup>39</sup>.

Appare evidente come la giurisdizione speciale del *Magister nundinarum* rappresentasse, da un lato, per i detentori della carica un redditizio strumento per una facile riscossione dei diritti connessi alla risoluzione delle controversie ma anche, dall'altro versante, una allettante opportunità concessa alle parti per godere di una giustizia equitativa priva di formalità e che si supposeva estremamente rapida<sup>40</sup>.

La problematicità della questione, ancora una volta, era limpidamente denunciata dal Galanti, il quale riteneva che «accordata la giurisdizione a' mastri mercati ed a' mastri di fiera, si è fatto un enormissimo abuso della giustizia. La giurisdizione del mastro mercato non dovrebbe estendersi, oltre alla buona economia della fiera o del mercato. Ma il gusto dominante è stato quello di moltiplicare le giurisdizioni subalterne, che per il loro numero e per la loro indole, sono i flagelli del Regno»<sup>41</sup>.

Anche Francesco De Jorio aveva definito «intollerabile l'altro abuso introdotto in alcuni luoghi del Regno, che i Mastri di Fiera chiamati anche Mastri Mercati [...] esercitino la Giurisdizione, e l'Imperio mero, non già per li soli affari, che hanno rapporto alla fiera, ma per tutti, che possono accadere indistintamente nel tempo della sua durata fino a pretendere, che in quei giorni abbia dell'in tutto a cessare la Giurisdizione ordinaria». Il giurista evidenziava, inoltre, come il breve periodo di esercizio della carica spingesse i mastri a risolvere le controversie *ad horas*, determinando – soprattutto per le questioni più

<sup>38</sup> D. Gatta, *Regali dispacci nelli quali si contengono le Sovrane Determinazioni de' Puntì Generali, o che servono di norma ad altri simili casi, nel Regno di Napoli. Parte seconda che riguarda il civile*, II, Napoli 1776, pp. 424-425.

<sup>39</sup> Ivi, pp. 425-426.

<sup>40</sup> Sui caratteri generali del diritto e della giurisdizione di fiera cfr. almeno C. Ciancio, *Fiere, mercati*, cit., pp. 47-56; M. Fortunati, *Note sul diritto di fiera nelle fonti giuridiche di età moderna*, in S. Cavaciocchi (cur.), *Fiere e mercati nella integrazione delle economie europee. Sec. XIII-XVIII*, Atti della trentaduesima settimana di studi (Prato, 8-12 maggio 2000), Firenze 2001, pp. 953-966; M. Fortunati, «*Mercanti in fiera*»: note su una giurisdizione speciale, in P. Bonacini-N. Sarti (curr.), *Diritto particolare*, cit., pp. 45-56 e M. Fortunati, *Il diritto di fiera tra lex mercatoria e ius mercatorum*, in *Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari*, I, Soveria Mannelli 2008, pp. 1159-1188.

<sup>41</sup> G.M. Galanti, *Nuova descrizione geografica e politica delle Sicilie*, III, Napoli 1789, p. 321 nota 1.

complesse e per i delitti – decisioni precipitose e approssimative. Ne traevano vantaggio «i Mas-potenti, i quali non potendo ottenere ne' giudizj ordinari i loro ingiusti intenti, aspettano il dì della Fiera, per mettere in angustia i deboli»<sup>42</sup>.

### 3.2 *I conflitti con le altre magistrature*

Da un tale intricato groviglio di interessi e di competenze non potevano che derivare frequenti liti tra il mastro di fiera e i rappresentanti delle ordinarie giurisdizioni locali, desiderosi non soltanto di difendere le proprie tradizionali prerogative ma anche di ampliarne il raggio d'azione. Già nel 1538 la città di Salerno aveva denunciato le vessazioni e le esazioni indebite che avvenivano durante la fiera<sup>43</sup>. A giudicare dalle date di documenti conservati tra le carte Ruggi e nell'Archivio di Stato di Napoli, i contrasti tra corti esplodevano e si acuiavano in particolare nelle imminenze dell'evento.

In una protesta del primo settembre 1617, il mastro Vincenzo Ruggi ribadiva di detenere «in virtù di privilegio et antiquissimo solito» la giurisdizione «di cause criminali et miste» senza dover «sottoporsi a consulta delli jodici ordinarii di detta città» e denunciava come «il magnifico Giulio Cesare d'Auxilio Giodice di detta Città pretende come jodice ordinario esercitare la giurisdizione durante il tempo» dell'appuntamento commerciale<sup>44</sup>. Nel corso della fiera del settembre del 1669, invece, a causa di un diverbio tra Francesco Ruggi e «don Antonio della Puonte regal giudice, fu ad ambi due fatto mandato della Regia Audienza» e si incaricò Matteo Francesco Clarizia, avvocato dei poveri presso il tribunale provinciale e «dottore approbato», di sostituire il mastro di fiera esercitando «l'ufficio del giudice per dui giorni che stiedero con il detto mandato»<sup>45</sup>.

Il giudice ordinario aveva comunque il diritto di assistere il mastro nella celebrazione di alcuni processi e il 23 settembre del 1693 era allora Giuseppe Ruggi, a causa dell'infermità del magistrato cittadino, a richiedere che «interventi per assessore del supplicante nel tempo della detta fiera il dottor Salvatore Landi», ricordando che «in virtù dell'antichi, et amplissimi privilegi [...] si ritrova egli in antico possesso di eliggersi l'assessore in difetto del Giudice

<sup>42</sup> F. De Jorio, *Introduzione allo studio delle prammatiche del Regno di Napoli*, II, Napoli 1777, pp. 180-184. Su questo autore cfr. M. Tita, *De Jorio, Francesco*, in I. Birocchi-E. Cortese-A. Mattone-M.N. Miletta (curr.), *Dizionario Biografico*, cit., p. 683.

<sup>43</sup> ASSA, *Archivi privati*, b. 74, fasc. 7, cc. 1r-3v.

<sup>44</sup> Ivi, b. 73, fasc. 36.

<sup>45</sup> P. Natella, *Salerno e la sua piana nella seconda metà del Seicento*, in «Salernum», 48-49 (2022), p. 86.

Ordinario di detta Città»<sup>46</sup>. A ulteriore testimonianza di una non facile convivenza tra le due giurisdizioni, ancora nel settembre del 1725 il mastro Giuseppe Ruggi, «per la nemicizia che passa col regio Giudice della Città», richiedeva che gli si «destinasse altro Consultore in suo luogo»<sup>47</sup>.

La normativa regnicola, infatti, almeno dalla fine del Cinquecento, per ovviare alla mancanza di competenze giuridiche dei mastri di fiera, ma evidentemente anche per controllarne l'operato, prescriveva che nelle cause criminali questi fossero affiancati dal locale giudice ordinario in veste di consultore. Il celebre Giuseppe Pasquale Cirillo, ad esempio, nel suo codice delle leggi napoletane pubblicato privatamente dal Serrao soltanto nel 1789, sottolineando come «spesso [...] in diversi luoghi Regj, e Baronali i Mastromercati, esercitando in tempo delle Fiere per alcun lor privilegio giurisdizione criminale, non hanno gastigati i malfattori secondo lor merito», segnalava come fosse «vietato loro, che nelle cause criminali giudichino senza il voto dell'ordinario Giudice di quei luoghi, o del Consultore del medesimo» e chiariva come non si dovesse tenere «alcun conto di privilegio, o d'immemorabil consuetudine, in virtù di cui alcun di costoro proceda senza il voto del Consultore»<sup>48</sup>. I Ruggi, lo si è visto, cercavano invece tenacemente di sottrarsi a quest'obbligo o quantomeno provavano a scegliere essi stessi, o a far nominare, un più gradito assistente.

Simili problematiche finivano col coinvolgere pure gli uffici secondari che coadiuvavano i magistrati nell'amministrazione della giustizia. Nel settembre del 1790 il procuratore del «magnifico Pietro Maria d'Avossa» si rivolgeva alla Sommaria perché fossero rispettati i diritti del suo assistito, che possedeva «in burgensatico perpetuo l'offizio della Mastrodattia Regia, o sia dello Straticò, e Bajulare della Città di Salerno in vigore di amplissimi Privileggi per acquisto fattone dal fu Don Decio Avossa di lui Avo». Tra «gli altri jussi e prerogative»

<sup>46</sup> ASSA, *Archivi privati*, b. 73, fasc. 42.

<sup>47</sup> Il Collaterale dispose di ordinare all'Udienza di individuare un altro consultore; cfr. ASNA, *Collaterale, Notamenti*, b. 133, c. 615, ma anche R. Ruggi d'Aragona, *I Ruggi*, cit., p. 107.

<sup>48</sup> G.P. Cirillo, *Codex legum neapolitanarum*, I, Napoli 1789, pp. 171-172. Soltanto nel caso in cui il detentore della carica di Mastro fosse stato «Dottore approvato agli ufizj» avrebbe potuto «molto bene da per sé solo giudicare». Il testo delle prammatiche alle quali si rifaceva il Cirillo è riportato ad esempio in D.A. Varo, *Pragmaticae*, III, p. 78 (prammatica X §85 *De officio iudicum, et aliorum officialium* del 1616), ma cfr. anche la prammatica V *De nundinis seu feriis et de iurisdictione magistri iurati tempore nundinarum* del 1582 segnalata ivi, II, p. 632. La normativa vicereale evidentemente non poteva spingersi sino a privare del tutto i legittimi titolari dei diritti garantiti loro da antichi privilegi sovrani, ma a più riprese puntò a limitare l'autonomia dei mastri di fiera e a imporne la convivenza con i magistrati regi. Sul Cirillo cfr. almeno R. Ajello, *Cirillo, Giuseppe Pasquale*, in «Dizionario Biografico degli Italiani», 25 (1981), mentre sul Varo cfr. quantomeno M. Esposito - E. Spinelli (curr.), *Domenico Alfeno Varo. Un giurista critico al tramonto dell'Antico Regime*, Salerno 2004.

pertinenti a tale carica vi era quello di «dovere il Mastro di Fiera [...] avvalersi in tempo delle Fiere, che quivi si fanno, del Mastrodatti di detta Corte Straticoziale, e Bajulare, e ciò fin da circa secoli tre indietro si è sempre costantemente praticato». Ciononostante, il d'Avossa aveva «preinteso che l'attual Mastro di Fiera intenda attentare novità, e che pretenda di eleggere a suo piacere il Mastrodatti per detta Fiera in esclusione di quello delle Corti suddette»<sup>49</sup>. Mentre l'operato dei Ruggi, per avocare poteri e guadagni, mirava sistematicamente a tentare di ridurre l'ingerenza delle altre istituzioni cittadine nel governo della fiera, le rivendicazioni del d'Avossa scaturivano tanto dal desiderio di far rispettare formalmente le proprie competenze, quanto dalla necessità di non perdere i vantaggi pecuniari – potenzialmente significativi nei giorni dell'appuntamento commerciale – connessi all'esercizio dell'ufficio di mastrodatti.

Anche la definizione dell'estensione temporale della giurisdizione del Mastro poteva determinare attriti con le altre magistrature. Se, infatti, non vi erano dubbi che ai Ruggi spettasse la competenza sulle cause celebrate nel tempo consueto della fiera, qualche incertezza poteva sorgere nei casi in cui le autorità avessero concesso dei giorni in più per lo svolgimento delle attività commerciali. A giudizio del Capobianco – autore di un noto trattato seicentesco di diritto baronale, che sulla questione citava proprio una vicenda salernitana – il re o il viceré, accordando una maggiore durata all'evento, avrebbero dovuto contestualmente fare espressa menzione anche del prolungamento della giurisdizione del Mastro. In caso di omissione, sarebbe dovuta subentrare la corte ordinaria dello stratigoto<sup>50</sup>. Le controversie non giunte al termine entro la conclusione della fiera, invece, dovevano essere comunque trasferite alla cognizione del tribunale ordinario che le avrebbe decise secondo il proprio rito<sup>51</sup>.

<sup>49</sup> ASNA, *Regia Camera della Sommara, Ordinamento Zeni*, b. 48, fasc. 3, cc. 1r-7r.

<sup>50</sup> G.F. Capobianco, *Tractatus de iure et officio baronum erga vassallos burgenses, seu mavis aureae, et practicae quaestiones super pragmaticis de baronibus*, II, Napoli 1666, p. 90. Per meglio tutelare le proprie competenze dalle ingerenze dello stratigoto, i Ruggi si rivolsero al Collaterale che si pronunciò nell'agosto del 1674; cfr. ASSA, *Archivi privati*, b. 73, fasc. 44, 53. Sulla carriera in magistratura del Capobianco, che fu in servizio presso le Udienze di Calabria Citra, Terra d'Otranto, Principato Ultra e di Principato Citra e Basilicata e fu anche giudice civile di Vicaria, cfr. almeno il riepilogo analitico dei magistrati in appendice a G. Intorcchia, *Magistrature del Regno di Napoli. Analisi prosopografica (secoli XVI-XVII)*, Napoli 1987, p. 287. Sull'opera di questo giurista cfr. anche A. Cernigliaro, *Patriae leges privatae rationes. Profili giuridico-istituzionali del Cinquecento napoletano*, Napoli 1988, p. 415 e ss.

<sup>51</sup> «Sed si in Nundinis fuerint aliquae causae agitatae, et remanent sic indecisae, et interim labitur tempus Nundinarum, et causae transferuntur ad tribunal Iudicis ordinarii illius loci; Hoc casu non servabitur ordo iudiciarius, ac summarius fori nundinarii, sed illius fori»; cfr. C. Borrelli, *De Regis Catholici*, cit., p. 214.

Specialmente nella materia criminale, che nei giorni del raduno commerciale determinava la convivenza forzata tra i due giudici, i conflitti di giurisdizione tra il *magister nundinarum* e le altre corti causavano frequenti controversie, derivanti sia dalla volontà di difendere i confini della propria competenza che dall'intento di tutelare certi interessi economici. Ne sono prova già due lettere che, nel febbraio e nel dicembre del 1563, Germano Citarella, percettore del Principato Citra, indirizzò alla Regia Camera della Sommaria per denunciare proprio la possibile usurpazione, a danno del regio fisco, di diritti connessi alla decisione delle cause sorte in tempo di fiera.

In entrambe le circostanze si trattava di processi scaturiti da azioni criminose – un uxoricidio e un'aggressione con coltello – compiute «al tempo de la fera de maggio». Inizialmente sottoposti alla cognizione del mastro di fiera, avevano poi attirato l'attenzione di altre magistrature. Nel primo caso – quello dell'uccisione della moglie Porzia da parte del salernitano Ferrante Sasso – la «Regia Audientia [...] haveria proceduto de justicia et trovato tutti li complici che se pretendono siano intervenuti a dicto omicidio» ma in pendenza della lite e «in preiuditio del Regio Fisco [...] il magnifico Ioan Bicenno Bruto governor de questa città et Rodorico Marano suo assessor» della corte stratigoziale, «per ponerse in possessione [...] delle cause successe ad tiempo de fera», si erano intromessi giungendo a un accordo con l'accusato, condannato a due anni di esilio e a pagare dieci ducati per la contumacia in cui era incorso. La seconda lettera concerneva una «ferita con uno coltello» inferta a tal Cesare Sapullo di Campagna, vicenda che vedeva indagati Giovan Luigi Regale e Vespasiano de Risis, «contra il quale» però «non consta niente». I due inquisiti avevano tentato di «venire ad concordia per via de transattione per non ce essere querela de parte» con la corte stratigoziale, nonostante fossero «informati che delle cause pendente nella Corte del detto mastro de fera» il magistrato cittadino non fosse competente. Da una tale situazione rischiava di derivare «preiuditio grande a la jurisditione del mastro de fera de majo» e pertanto si chiedevano disposizioni ai vertici della Sommaria<sup>52</sup>.

Simili forme di antagonismo sono attestate per l'intera età moderna, a conferma della persistenza di certe dinamiche conflittuali. Ad esempio, ancora nel giugno del 1725 Giuseppe Ruggi, in qualità di mastro del mercato settimanale,

---

<sup>52</sup> ASNA, *Regia Camera della Sommaria, Ordinamento Zeni*, b. 124, fasc. 10, cc. n.n. Sul Citarella cfr. A. Musi, *Mercanti genovesi nel Regno di Napoli*, Napoli 1996, pp. 69, 78. Sul frequente e problematico, ma remunerativo, ricorso alle composizioni e alle transazioni da parte delle corti locali del Regno, cui con Carlo di Borbone si provò finalmente a porre rimedio attraverso la prammatica del 15 giugno 1738, cfr. almeno R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, Napoli 2022 [ed. or. 1961], p. 133.

in un memoriale indirizzato al Collaterale pretendeva che «né la Regia Udienza, né la Corte Straticotale» s'intromettessero «nella causa dell'omicidio di Nunziantè Zappale». A quella data, però, l'incartamento processuale era già stato trasmesso direttamente alla Gran Corte della Vicaria, cui nel successivo mese di luglio il Collaterale richiese espressamente «che non si intromettesse in questa causa, e che lasciasse procedere la corte del supplicante»<sup>53</sup>.

La lotta costante per accaparrarsi la competenza sulle controversie sorte tra i mercanti giunti in città era motivata anche da un discreto tornaconto economico. Le diverse istituzioni deputate all'amministrazione della giustizia nei confini urbani, e lo stesso regio fisco, tentavano in ogni modo di assicurarsi i proventi derivanti dalla risoluzione di liti di vario genere, che spesso erano concluse ricorrendo a forme di composizione. Ai lati opposti della barricata vi erano in primo luogo il governo civico e la famiglia Ruggi, che deteneva molteplici cariche e funzioni.

Per provare a dirimere i dissidi, nel 1666 la «Città di Salerno e la Regia Corte» del Mastro di Fiera stipularono un «istrumento di transazione» concernente le giurisdizioni della zecca, portolania, bagliva «et altri corpi e rendite» affinché si consentisse alla prima di «esercitare e far esercitare [tali uffici] co modo et forma come si permette ad altre Università del Regno». Nello specifico la città desiderava «appropriarsi [...] in suo beneficio tutti li frutti, et ogni sorte di provento che da dette jurisdictioni preveniranno, con facultà di destinare, e creare tutti li ministri, ufficiali et attitanti soliti, e consueti in altre Città et Terre del Regno»<sup>54</sup>.

Nel settembre del 1682, però, il sindaco Gennaro Mogavero ancora denunciava le intromissioni del *magister nundinarum* Francesco Ruggi nell'esercizio della «giurisdittione della Zecca» dei pesi e misure della quale, sosteneva, era «utile patrona detta Città». La controversia era nata da una lite tra un acquirente e un commerciante accusato di aver consegnato meno prodotto rispetto al pattuito e al pagato. La questione, si ribatteva, era stata sottoposta alla Regia Corte del Mastro di Fiera ove il venditore aveva già depositato la somma di sei ducati e mezzo, corrispondente alla differenza di prezzo, ma era poi sopraggiunto «il dottor fisico Gennaro Muavero sindaco, dicendo che la cognitione di detta causa

---

<sup>53</sup> ASNA, *Collaterale, Notamenti*, b. 133, cc. 292, 458; ma cfr. anche R. Ruggi d'Aragona, *I Ruggi*, cit., p. 107. Più in generale sui frequenti conflitti di giurisdizione tra le magistrature del Regno e sul tema delle inibizioni e avocazioni, rinvio ancora a R. Ajello, *Il problema*, cit., p. 186 e ss.

<sup>54</sup> ASSA, *Archivi privati*, b. 73, fasc. 31. Già a inizio Seicento si era disposto di abolire il Tribunale della Regia Zecca di Napoli e di venderne la giurisdizione alle università che volessero acquistarla. Si vedano ad esempio le istruzioni sul punto fornite nell'ottobre del 1675 dalla Sommaria alle Università del Regno di cui una copia è ivi, fasc. 32, cc. 1r-6v.

spettava a lui per esigere la pena di docati sittantadue per haver venduta una cosa per un'altra»<sup>55</sup>.

Questa tipologia di contrasti, che coinvolgevano le operazioni di misurazione delle merci e il diritto di adoperare le «statele» dell'una o dell'altra istituzione, scaturiva anche dalla circostanza per cui i Ruggi ricoprivano pure la carica di pesatore della dogana<sup>56</sup>. Da metà Seicento, infatti, con la sottoscrizione di un «strumento di transazione» che doveva porre fine ad alcuni attriti, l'Università aveva ottenuto dal regio fisco più ampie prerogative per la gestione della dogana cittadina e pretendeva di esigere lo *jus podii et mensurae* «in qualsivoglia tempo, o giorno dell'anno continuamente, e indifferentemente anche nelli giorni delle due fiere»<sup>57</sup>.

Nel Settecento, nonostante la stipula di un accordo tra le parti nel 1733, il conflitto tra Ruggi e Università continuò e il governo cittadino, lo si è detto, approfittò dell'indebitamento del casato per assumere il controllo di alcuni uffici e accrescere progressivamente la propria influenza sulla vita commerciale salernitana.

<sup>55</sup> Ivi, fasc. 28, cc. 1r-2r. La questione era stata poi esaminata il 25 settembre 1682 nella Regia Udienza dal preside e dall'uditore Giuseppe Amarena. Tale fascicolo, come molti altri del fondo Ruggi d'Aragona, seppur meritoriamente restaurato, presenta ormai lacune irreversibili del supporto cartaceo che ne pregiudicano la piena lettura. Che il mastro in effetti si occupasse anche di diramare disposizioni circa pesi e misure delle merci, emerge pure da un documento settecentesco conservato ivi, fasc. 30, cc. 1r-2v e pubblicato in G. Rescigno, *Salerno nel Settecento*, cit., pp. 134-136. Nel corso del XVII secolo i Ruggi avevano acquistato anche la giurisdizione della Zecca cittadina; cfr. C. Pedicino, *Venalità degli uffici e strategie familiari in Principato Citra e Ultra tra XVI e XVII secolo*, in «Rassegna storica salernitana», 36 (2001), p. 119.

<sup>56</sup> ASSA, *Archivi privati*, b. 73, fasc. 41, cc.1r-v; ma cfr. anche ivi, b. 74, fasc. 38 per alcune memorie settecentesche sulle controversie con la città di Salerno.

<sup>57</sup> S. Patrizi, *Scrittura seconda per la Città di Salerno o sia risposta alle opposizioni, che se le fanno dalla Città della Cava nella Real Camera di S. Chiara*, Napoli 1760, pp. IV-V, VII-VIII nota 1. Sull'esazione dei diritti di fondaco e dogana in tempo di fiera cfr. almeno G. Grimaldi, *Istoria delle leggi*, cit., pp. 400-401. Dalla succitata «Relatione dell'uffici vendibili» redatta dalla Sommaria nel 1689, si evince che la città di Salerno avanzasse ancora «alcune prententioni» sull'ufficio, allora vacante, di «Misuratore di vittuaglie» della locale dogana, il cui prezzo d'acquisto era stimato in 4200 ducati; cfr. AHN, *Estado*, libro 438, c. 73r. Su dogana e fondaco salernitani cfr. ancora G. De Vicariis, *Dissertazione dell'origine delle regie dogane del grano*, [Napoli 1757]; A. Sinno, *La Fiera*, cit., pp. 99-106; D. Cosimato, *Salerno nel Seicento*, cit., p. 36 e ss.; M.A. Del Grosso, *Salerno nel Seicento*, cit., p. 167 e ss. Sulle dogane del Regno cfr. almeno M. Sirago, *Il sistema delle dogane nel Regno di Napoli tra '500 e '800*, in R. Salvemini (cur.), *Istituzioni e traffici*, cit., pp. 313-338.

#### 4. Conclusioni: la fiera nella transizione verso il nuovo regime

Il quadro iniziò lentamente a semplificarsi solo quando, con decreto del 25 ottobre 1806, la giurisdizione del Mastro di Fiera venne soppressa, affidando la supervisione su fiere e mercati al ministro di Polizia e assegnando gradualmente – a fronte di indennizzi a favore dei precedenti titolari – alle autorità pubbliche la riscossione dei proventi<sup>58</sup>. Tale decreto stabiliva all'articolo 1 che «la giurisdizione de' Maestri di Fiera, qualunque ne sia l'origine, è abolita», chiariva all'articolo 2 che «i proventi de' Maestri di Fiera, sino a nuovo ordine, saranno percepiti per conto del Tesoro pubblico, salva la indennità da accordarsi a' Possessori attuali i cui crediti saranno liquidati come quelli degli altri creditori dello Stato» e infine specificava all'articolo 3 che «le funzioni de' Maestri di fiera sieno giudiziarie, sieno di Polizia saranno esercitate dalle rispettive autorità competenti»<sup>59</sup>.

Ciononostante, almeno nei primi anni, dissidi e rimostranze – che stavolta coinvolgevano i nuovi organi, in corso di rodaggio, del governo centrale e periferico – non cessarono del tutto. L'antica e mai tramontata confusione delle competenze e il desiderio degli apparati locali di mantenere una qualche forma di controllo sui ricavi della Fiera innescarono nuove tensioni e non posero fine agli abusi.

##### 4.1. L'abolizione del Mastro di Fiera

In primo luogo andava chiarito l'ammontare dell'indennizzo eventualmente spettante ai Ruggi, antichi detentori dell'ufficio di Mastro di Fiera. Applicate in tempi rapidi le nuove disposizioni, nell'autunno del 1806 il commissario di polizia di Salerno e del suo circondario dichiarava all'intendente della Provincia che nella Fiera di Salerno – quell'anno posticipata al mese di novembre –

<sup>58</sup> Gli eventi determinatisi a Salerno, anche sul piano dei controlli di pubblica sicurezza, in seguito all'abolizione dei mastri di fiera sono stati efficacemente ricostruiti già in C. Ciancio, *Governanti nuovi e istituzioni antiche: note sulla Fiera di Salerno nel decennio napoleonico*, in «Archivio storico del Sannio», 2 (2006), pp. 49-68. Cfr. anche C. Ciancio, *Fiere, mercati*, cit., pp. 66-78; G. Rescigno, *Produzione*, cit., p. 573 e ss.; P. Margarita, *Il cammino della Fiera nei secoli XVIII e XIX*, in *La Fieravecchia*, cit., pp. 25-32 e, sull'abolizione dei mastri di fiera, F. Volpe, *Mercati e fiere in Principato Citra nella prima metà dell'Ottocento*, in A. Massafra (cur.), *Il Mezzogiorno preunitario. Economia, società e istituzioni*, Bari 1988, p. 326. Per un paragone con la coeva vicenda che interessò la carica di Mastro Portolano cfr. C. Pedicino, *La liquidazione dell'ufficio di Regio Secreto e Mastro Portolano delle Province di Principato Citra, Ultra e Basilicata*, in «Rassegna storica salernitana», 51 (2009), pp. 213-238.

<sup>59</sup> ASSA, *Intendenza, Fiere e mercati*, b. 1733, fasc. 2, Testo del decreto trasmesso dal Cianciulli, cc. n.n.

«l'introito fatto [...] per i proventi spettanti all'abolita carica di Mastro di Fiera [...] giusta i notamenti passatimi dal Marchese Ruggi [...] ascende a ducati diecinueve e grana 60» cui si aggiungeva un ricavo «in generi consistenti in rotoli ventidue di zucchero e rotoli dodici tra canape e stoppa»<sup>60</sup>. Con lettera del 20 gennaio 1807 il ministro delle Finanze chiariva che «l'esazione de' dritti per conto del pubblico Tesoro» dovesse essere adempiuta dall'«Amministratore delle dogane della Provincia o da' loro commessi»; mentre il successivo 17 giugno il ministro della Polizia generale Saliceti, in merito «all'indennizzazione richiesta dalla famiglia Ruggi per i soppressi diritti di fiera», esprimeva all'intendente la sua approvazione per aver «sentito il parere dei Decurioni della città» sulla questione. Era infatti preferibile non prendere in considerazione i soli «proventi di questo ultimo anno, in cui la fiera per le circostanze dei tempi è stata di così poca importanza», ma fare «un coacervo dei proventi di molti anni addietro, che potrà servire di misura in caso che si stimi giusto d'indennizzare la suddetta famiglia»<sup>61</sup>.

Il 15 novembre 1808 era poi il giudice della Vicaria Giovanni d'Andrea, membro della Commissione dei titoli, a informare l'intendente che «con decreto [...] del dì 12 corrente ritrovasi dichiarato di costare del titolo degli officj di Maestro di Fiera, che in Maggio ed in Settembre si celebra in cotesta Città, goduti dal Signor Marchese Don Giuseppe Ruggi». Dal momento che restava da «liquidarsi il compenso spettante al suddetto Signor Marchese», il commissario richiedeva l'invio di tutte le carte «formate per la cennata liquidazione, ad oggetto di procedersi» alla fissazione del compenso<sup>62</sup>.

Un altro motivo di conflitto si determinò a seguito della decisione di individuare un nuovo mastro di fiera, stavolta non sulla base di prerogative nobiliari ma su nomina governativa. Nel 1807 Giuseppe Napoleone stabilì con decreto che la fiera salernitana fosse nuovamente «secondo il solito celebrata nel mese di settembre»<sup>63</sup> e il 17 di quel mese Saliceti scriveva ancora all'intendente di Salerno per chiarire che «per sovrano comando fu disposto che la Polizia e l'amministrazione della fiera di Salerno non appartenessero più agl'individui di una famiglia particolare: il Governo richiamò a sé l'esercizio di questi diritti». Il ministro, meglio specificando la portata del decreto dell'ottobre 1806, spiegava

<sup>60</sup> Ivi, Il Commissario di Polizia di Salerno, e di lei circondario al Signor Intendente della Provincia, Salerno 21 novembre 1806, cc. n.n.

<sup>61</sup> Cfr. rispettivamente ivi, Il Consigliere di Stato, Ministro delle Finanze all'Intendente di Principato Citra, Napoli 20 gennaio 1807, cc. n.n. e ivi, Le Ministre de la Police Générale all'Intendente della Provincia di Principato Citra, Naples 17 giugno 1807, cc. n.n.

<sup>62</sup> Ivi, Il Giudice della G. C. della Vicaria Gio. d'Andrea Commissario della Commissione de' Titoli al Signor Intendente della Provincia di Salerno, Napoli 15 novembre 1808, cc. n.n.

<sup>63</sup> Ivi, Il Ministro dell'Interno al Signor Intendente di Salerno, Palazzo 22 luglio 1807, cc. n.n.

che «non è dunque soppressa la carica di Mastro di fiera, ma solamente nelle persone di quella famiglia che ne aveano anticamente il privilegio»<sup>64</sup>. Si comunicava, pertanto, l'approvazione della nomina fatta dal generale Compère, comandante militare della provincia a cui spettavano anche i compiti di alta polizia, «del Signor Matteo Guida in Maestro di Fiera» al quale erano assegnati «quei poteri di polizia che dal Generale gli verranno attribuiti» e l'incarico della «percezione de' diritti», da svolgersi sotto l'ispezione del vertice dell'Intendenza<sup>65</sup>.

La vicenda assunse rilevanza anche nel contesto di un clima piuttosto teso scaturito da un'attribuzione emergenziale dei compiti di polizia nella provincia. Nelle immediatezze della conquista napoleonica, infatti, esigenze di pieno controllo del territorio e di repressione di eventuali tentativi cospiratori e filoborbonici, avevano suggerito di affidare tali mansioni all'apparato militare, guidato dal francese Compère, a scapito dell'Intendenza, cui di norma sarebbero dovute spettare. La Fiera determinava un certo qual movimento di mercanti, regnicoli e stranieri, e pertanto prudenza consigliava di adoperare una particolare diligenza nei controlli e di delegare a questo scopo persone di comprovata fiducia<sup>66</sup>.

<sup>64</sup> C. Ciancio, *Governanti nuovi*, cit., p. 59 nota 31.

<sup>65</sup> ASSA, *Intendenza, Fiere e mercati*, b. 1733, fasc. 2, Le Ministre de la Police Générale all'Intendente della Provincia di Principato Citra, Naples 17 settembre 1808, cc. n.n. Matteo Guida era nato a Salerno il 26 settembre 1768 da Pietro Angelo e Rachele Basile e fu battezzato lo stesso giorno con il nome di Matteo, Luigi Francesco Donato Gaetano Giuseppe. Si laureò in diritto a Napoli nell'ottobre del 1793; cfr., anche per la fede di battesimo, ASNA, *Collegio dei dottori*, b. 111, c. 178. Dopo l'esperienza come mastro di fiera fu, almeno dal 1812 al 1823, cassiere comunale; per le due date note cfr. ad esempio M. Fiore, *Il teatro a Salerno nei secoli XVIII e XIX. Note di cronaca*, in «Rassegna storica salernitana», IV/1-2 (1943), pp. 99-103 e L. Cassese (cur.), *Guida storica dell'Archivio di Stato di Salerno*, Salerno 1957, p. 39. Il Guida, di professione «legale», compare anche come convenuto in una lite commerciale innanzi al Tribunale Civile di Salerno dell'aprile del 1820, circostanza in cui fu citato in giudizio da Leonardo Galdi, ricevitore generale della Provincia di Principato Citra e giratario del Tesoriere generale di Napoli; cfr. ASSA, *Tribunale di Commercio, Sentenze*, b. 2 (1820), vol. 2, cc. 67v-68r.

<sup>66</sup> C. Ciancio, *Governanti nuovi*, cit., pp. 54-55. Che la fiera potesse attrarre, in ogni tempo, i soggetti più disparati è cosa facilmente immaginabile. I pericoli erano, però, senz'altro acuiti nei periodi di transizione e più turbolenti. Nel settembre del 1799, ad esempio, a seguito della caduta della Repubblica Napoletana, le autorità si erano premurate di chiedere di vietare «a' popolani denominati Santafede, o a' loro incaricati» di trasportare fuori città le «robbe saccheggiate in questa Capitale, e ne' luoghi convicini» per portarle a vendere «nella prossima Fiera di Salerno»; cfr. ASNA, *Ministero della Polizia Generale, Prima numerazione*, b. 137, fasc. 115. Per un quadro della provincia salernitana nel passaggio tra antico e nuovo regime cfr. almeno i saggi in E. Granito - M. Schiavino - G. Foscari (curr.), *Il Principato Citeriore tra Ancien Régime e conquista francese: il mutamento di una realtà periferica del Regno di Napoli*, Atti del convegno (Salerno, 14-16 maggio 1991), Salerno 1993.

Il 16 settembre 1808 una comunicazione proveniente dal quartier generale in Vietri del Compère, comandante della seconda divisione militare, aveva il seguente tenore: «in luogo del Mastro di Fiera per l'amministrazione della giustizia durante la Fiera di Salerno, poiché espressamente per miei particolari e giusti fini non volendo che cotesto Governatore in niente s'inscriva, è pensato d'incaricare il Signor Don Matteo Guida», con oneri anche di polizia. Lo stesso giorno il vertice della provincia ribatteva che «la destinazione di altra persona invece del Governatore per esercitare le funzioni di maestro di fiera [...] urta col Real Decreto de' 25 ottobre 1806» ma si trovava costretto ad ammettere che «del resto quando voi avete avuto delle ragioni per disporre in tal modo, e quando le avete già rappresentate al Ministro, questi potrà darvi quei dettami che crederà giusti ed analoghi alla circostanza»<sup>67</sup>.

Il 26 settembre Saliceti specificava all'intendente che «essendo affidata al detto Generale la Polizia della Provincia credevi opportuno di approvare la suddetta proposizione disponendo che il signor Guida non potesse esercitare altre incombenze che quelle dipendenti dalla Polizia, [...] aggiungendo che per tutto ciò che potea essere relativo alla percezione de' dritti regolari il signor Guida sarebbe intieramente da Voi dipendente, e vi renderebbe i suoi conti»<sup>68</sup>.

In breve tempo, però, il Guida si ritrovò ad essere accusato di vessare arbitrariamente i commercianti con esose richieste di pagamento. Inoltre, già il 10 settembre 1808 la Direzione della Gran Dogana di Napoli aveva comunicato all'Intendenza che «per l'incasso de' dritti pervenienti dalla carica di Maestro di Fiera nel corso della prossima fiera» sarebbe stato incaricato «D. Domenico Stornioli ufficiale dell'arrendamento del sale», in ossequio alle disposizioni del ministero delle Finanze, la cui competenza era dunque stata usurpata<sup>69</sup>.

«Sento con meraviglia – scriveva ancora il ministro di Polizia Saliceti – che si esigono tre carlini per il visto della carta di ricognizione di tutti gli avventori ed altri due carlini da tutti i mercanti venuti alla fiera. Non so con precisione se quest'ultima tassa sia conforme agli antichi usi, ma la prima è certamente illecita e irregolare. Se il signor Guida l'ha imposta di sua autorità egli è certamente colpevole». Sulla vicenda interveniva anche Tito Manzi, segretario del Consiglio

---

<sup>67</sup> Cfr. rispettivamente ASSA, *Intendenza, Fiere e mercati*, b. 1733, fasc. 2, Le Général de Division Henry Compère al Signor Intendente della Provincia di Principato Citeriore, Vietri 16 settembre 1808, cc. n.n. e ivi, L'Intendente della Provincia di Principato Citra al Signor Generale di Divisione Compère, Salerno 16 settembre 1808, cc. n.n.

<sup>68</sup> Ivi, Il Ministro della Polizia Generale all'Intendente di Salerno, Napoli 26 settembre 1808, cc. n.n.

<sup>69</sup> Ivi, La Direzione della Gran Dogana di Napoli, e sue Dipendenze al Signor Intendente della Provincia di Principato Citra, Napoli 10 settembre 1808, cc. n.n. Sul conflitto anche tra ministeri cfr. ancora C. Ciancio, *Governanti nuovi*, cit., pp. 60-61.

di Stato, che all'intendente diceva di non aver potuto impedire la nomina del Guida ma di essersi speso «per metterlo in qualche maniera sotto la vostra dipendenza», se non per i compiti di polizia contenziosa, almeno per quanto concerneva l'esazione dei diritti<sup>70</sup>.

Il successivo 1° ottobre la questione si avviava a una qualche risoluzione, poiché il ministro dava notizia all'Intendenza retta dal Susanna che «il General Compère che avea il comando militare della vostra Provincia, ed a cui era affidata l'alta polizia, è chiamato da S. M. ad altro comando. In questa circostanza si è compiaciuta S. M. di determinare, che la polizia della Provincia ritornerebbe intieramente al suo Intendente: quindi per naturale conseguenza di questa disposizione, cessano dall'esercizio di ogni potere tutti gli individui che fossero stati incaricati dal Generale», tra cui il Guida. «Le cose tutte ritornano all'ordine antico, ed al medesimo sistema che esisteva prima», chiosava<sup>71</sup>.

Il 3 ottobre 1808<sup>72</sup> l'intendente, «avendo S. M. deciso che l'alta Polizia della Provincia ritornasse» in capo all'ente da lui guidato, scriveva al capitano della gendarmeria reale perché gli riferisse tutto «quanto perviene alla vostra conoscenza onde possa io adottare que' provvedimenti che il bisogno richiede». Specificava, inoltre che, assommando su di sé anche la competenza sull'«alta Polizia della fiera», aveva subito fatto «cessare dalle sue funzioni l'incaricato signor Guida». «Secondo l'ordine del Ministro» le sue attribuzioni si sarebbero dovute assegnare al «signor Governatore, ma siccome il medesimo è assente vien rimpiazzato dal signor Uditore Don Tolommeo Rossi». Nella stessa data il magistrato della Regia Udienza di Salerno, «funzionante da Caporuota», Tolomeo de

---

<sup>70</sup> Cfr. rispettivamente ASSA, *Intendenza, Fiere e mercati*, b. 1733, fasc. 2, Il Ministro della Polizia Generale all'Intendente di Salerno, Napoli 26 settembre 1808, cc. n.n. e ivi, Tito Manzi all'Intendente di Principato Citra, Napoli 27 settembre 1808, cc. n.n. Già il 17 settembre 1808 il regio governatore di Salerno, Lombardi, esprimeva la sua insofferenza verso il Guida e scriveva all'intendente: «Il solito di questa Città è sempre stato [...] che il Maestro di Fiera prenda possesso il giorno 21. [...] Con mia meraviglia e sorpresa, il Signor Matteo Guida eletto per tale dal Signor Generale, mi fa sapere questa mattina che lui nel momento anderà a prendere un tale possesso, senz'attendere il tempo stabilito. [...] Vi prego colla massima energia di garantirmi su questo punto e dare delle pronte disposizioni perché si osservi il solito»; cfr. ivi, Il Regio Governatore di Salerno e suo Circondario al Signor Intendente della Provincia di Salerno, Salerno 17 settembre 1808, cc. n.n.

<sup>71</sup> Ivi, Il Ministro della Polizia Generale all'Intendente della Provincia di Principato Citra, Napoli 1° ottobre 1808, cc. n.n.

<sup>72</sup> L'intestazione della carta reca la data «3 sett.° 1808» ma si tratta di una svista, individuabile attraverso la lettura cronologica dell'intero carteggio e in particolare della corrispondenza del medesimo giorno, altrove sempre correttamente datata al 3 ottobre. Questa svista non è segnalata in C. Ciancio, *Governanti nuovi*, cit., p. 55 nota 19, ove si riporta invece la data indicata sulla carta.

Rossi accettava di assumere «l'esercizio interino del Governo Politico di questa Città, e della Fiera» assicurando di aver «cura che la Giustizia abbia il suo luogo, ed il buon ordine non riceverà pregiudizio in menoma parte»<sup>73</sup>.

Il Susanna diramava allora un ordine con cui si specificava che «ognuno che giunge in Salerno durante la fiera debba andar, sotto pena di carcerazione, a prender la carta di ricognizione nel luogo solito ove risiede chi fa le veci del Mastro di Fiera, che è provvisoriamente il signor Uditor Rossi. La carta ivi si registrerà e si restituirà gratis». Il 4 ottobre undici negozianti attestavano innanzi al notaio Nicola de Notariis come, nei giorni precedenti, essendosi «conferiti in questa Città di Salerno per la ricorrenza della Fiera» fossero «stati obbligati appena qui arrivati a pagare» al «Mastro di Fiera Signor Don Matteo Guida, residente nel Palazzo detto La fiera vecchia, delle somme come qui sotto distinguamo, cioè per ogni individuo, che è venuto a vendere o comprare delle mercanzie, abbiamo pagato per il permesso carlini undici, per esserci stata revistata la carta di sicurezza grana trenta cadauno, finalmente al cassiere della Regia Dogana grana venti, [i] quali pagamenti si esigevano con forza armata»<sup>74</sup>.

#### 4.2. *La nuova giustizia di commercio*

Soppresses le magistrature della società d'antico regime, trascorso un primo periodo di necessaria transizione e approssimandosi l'introduzione di un sistema di diritto codificato, le radicali riforme normative varate nel Regno dai napoleonici necessitarono, quale naturale corollario, di una più moderna architettura istituzionale anche sul versante dell'apparato dei tribunali<sup>75</sup>. Già nel maggio del 1808 Giuseppe Bonaparte aveva stabilito una nuova organizzazione

<sup>73</sup> Cfr. rispettivamente ASSA, *Intendenza, Fiere e mercati*, b. 1733, fasc. 2, L'Intendente della Provincia di Principato Citra al Signor Capitano della Gendarmeria Reale, Salerno 3 ottobre 1808, cc. n.n. e ivi, L'Uditore della Regia Udienza di Salerno, funzionante da Caporuota al Signor Intendente della Provincia medesima, Salerno 3 ottobre 1808, cc. n.n.

<sup>74</sup> Cfr. rispettivamente ivi, L'Intendente della Provincia incaricato dell'alta Polizia, Salerno 3 ottobre 1808, cc. n.n. e ivi, Dichiarazione di diversi mercanti innanzi al notaio Nicola de Notariis, Salerno 4 ottobre 1808, cc. n.n. Cfr. anche C. Ciancio, *Governanti nuovi*, cit., p. 61.

<sup>75</sup> Per approfondire le riforme amministrative e giudiziarie del Decennio cfr. in particolar modo le opere di De Martino, quali A. De Martino, *Antico regime e rivoluzione nel Regno di Napoli. Crisi e trasformazioni dell'ordinamento giudiziario*, Napoli 1971; A. De Martino, *Tra legislatori e interpreti. Saggio di storia delle idee giuridiche in Italia meridionale*, Napoli 1979, p. 7 e ss.; A. De Martino, *La nascita delle intendenze. Problemi dell'amministrazione periferica nel Regno di Napoli (1806-1815)*, Napoli 1984 e gli studi di Feola, tra cui almeno R. Feola, *La monarchia amministrativa. Il sistema del contenzioso nelle Sicilie*, Napoli 1984. Si vedano infine anche F. Mastroberti, *Codificazione e giustizia penale nelle Sicilie dal 1808 al 1820*, Napoli 2001 e F. Mastroberti (cur.), *Il Regno di Napoli nell'Europa napoleonica. Saggi e ricerche*, Napoli 2016.

della giustizia che prevedeva una giurisdizione volontaria affidata ad arbitri e una giurisdizione necessaria «resa da' giudici di pace, da' tribunali di prima istanza, da' tribunali di commercio, da' tribunali di appello, da' tribunali criminali, e da una gran corte di Cassazione»<sup>76</sup>.

Il Tribunale di Commercio, modellato sull'omologo francese, era composto da giudici-negozianti e poteva prendere cognizione di «tutte le cause di società di negozio, di assicurazioni, di noli, naufragi, getti, avarie, di cambiali trajettizie, di commissioni, ordini, e lettere mercantili, e di qualunque contratto per cagione di commercio, così cogli esteri, come tra gli abitanti del circondario, che verrà fissato a ciascun tribunale»<sup>77</sup>. Le liti commerciali, dunque, non erano più sottoposte all'attenzione di una corte meramente corporativa ma a un tribunale che giudicava non soltanto sulle «obbligazioni, e operazioni tra negozianti, mercanti, e banchieri» ma anche, e soprattutto, sulle cause «relative agli atti di commercio tra ogni sorta di persone»<sup>78</sup>.

Fu così sancito il prevalere di un sistema oggettivo a scapito dell'antico criterio particolaristico soggettivo. Questa impostazione del diritto commerciale non soltanto ambiva a espandere la competenza delle nuove corti mercantili, la cui tradizionalmente rapida risoluzione delle controversie si credeva avrebbe favorito lo sviluppo economico; ma concorreva anche a concretizzare quel principio di uguaglianza dei cittadini che aveva permeato l'intero procedimento codificatorio<sup>79</sup>.

Con la Restaurazione borbonica la legge sull'ordinamento della giustizia del maggio 1817 mantenne in attività i tribunali di commercio, composti da un presidente, da quattro giudici, da tre o cinque supplenti e da un cancelliere; si trattava di magistrati onorari nominati dal re scegliendo in liste, costituite dai consigli provinciali, formate da negozianti, artigiani e banchieri domiciliati e attivi da almeno cinque anni nel comune di residenza del tribunale.

Autonomi tribunali di commercio furono istituiti nelle città di Napoli, Foggia, Reggio e Monteleone, e di Palermo, Messina e Trapani in Sicilia; località cui

---

<sup>76</sup> *Bullettino delle Leggi del Regno di Napoli, anno 1808. Da gennaio fino a tutto giugno 1808*, Napoli 1808, p. 209.

<sup>77</sup> Ivi, p. 217.

<sup>78</sup> Cfr. l'articolo 17, libro IV, dell'edizione napoletana del *Code de commerce*.

<sup>79</sup> Sulla transizione dal sistema soggettivo a quello oggettivo cfr. P. Spada, *Boutiquiers e Padri Costituenti*, in C. Angelici-M. Caravale-I. Moscati-U. Petronio-P. Spada (curr.), *Negozianti e imprenditori. 200 anni dal Code de commerce*, Milano 2008, p. 117 e ss.; oltre che S. Gentile, *L'applicazione del Code de commerce in Calabria e l'emersione di un interessante tassello inedito relativo alla Commissione di Murat del 1814*, in «Historia et ius», 5 (2014), paper 5, pp. 6-7 e F. Galgano, *Storia del diritto commerciale*, cit., pp. 83-84, 86-88.

si aggiunsero, soltanto nel 1859, Catania e Bari<sup>80</sup>. Nelle altre province l'esercizio di tali funzioni fu deferito ai tribunali civili<sup>81</sup>.

Tra le sentenze, recentemente indagate, emesse dal Tribunale Civile di Salerno «funzionando da quello di commercio» tra il settembre 1819 e il dicembre 1824, si è potuta riscontrare anche qualche sparuta menzione della fiera salernitana<sup>82</sup>. In una pronuncia interlocutoria di un giudizio d'opposizione del 5 luglio 1821, promosso dal venditore cavese Giuseppe Della Corte, il tribunale ordinava che Angelantonio D'Amato, negoziante di Maiori e parte opposta, giurasse circa l'identità della controparte da cui aveva preteso il pagamento di un debito derivante da cambiale, senza molestare l'opponente «fino alla fiera del prossimo settembre»<sup>83</sup>. In attesa dell'accertamento della verità, si intendeva

<sup>80</sup> Cfr. la «Legge organica giudiziaria» del 29 maggio 1817, art. 60 e ss. e G. Landi, *Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie (1815-1861)*, II, Milano 1977, pp. 865-866.

<sup>81</sup> Nei tribunali civili le singole udienze prevedevano la partecipazione del presidente del Tribunale o di un giudice facente funzione, affiancato da due o tre giudici, oltre che da un regio procuratore e dal cancelliere o da un suo sostituto. In «caso di assenza, di mancanza, o di altro legittimo impedimento di qualche giudice del tribunale civile», il collegio era integrato dal giudice di circondario che risiedeva nel capoluogo della provincia o dal suo supplente; cfr. l'art. 51 della «Legge organica giudiziaria».

<sup>82</sup> Sull'attività dei tribunali civili meridionali in ambito commerciale qualche considerazione preliminare è stata offerta in G. Masiello, *Nell'età del Codice per lo Regno delle Due Sicilie: ancillarità delle Leggi di eccezione e giurisdizione commerciale ibrida. Prime linee di una ricerca*, in F. Mastroberti-G. Masiello (curr.), *Il Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Elaborazione, applicazione e dimensione europea del modello codicistico borbonico*, Napoli 2020, pp. 121-150, ove si anticipava l'avvio di uno studio sulle sentenze commerciali pronunciate dal Tribunale Civile di Bari tra il 1819 e il 1860. Tra il 2020 e il 2024 è stata poi condotta una ricerca sull'attività del Tribunale Civile di Salerno «funzionando da quello di commercio», dapprima esaminando un campione di documenti prodotti tra il 1818 e il 1821, e in seguito indagando e schedando 1953 sentenze emesse tra il settembre del 1819, data di entrata in vigore del *Codice borbonico*, e il dicembre del 1824; cfr. P. Canoro, *Il Tribunale Civile di Salerno «funzionando da quello di commercio» (1819-1824): itinerari socioeconomici e giurisprudenziali*, in «Historia et ius», 27 (2025), paper 1, pp. 1-79 e, per le schede di tali sentenze, cfr. anche P. Canoro (cur.), *Schedario delle sentenze dal fondo «Tribunale di Commercio» dell'Archivio di Stato di Salerno (settembre 1819-dicembre 1824)*, Salerno 2025, disponibile *online* ove è liberamente consultabile sul sito dell'Archivio di Stato di Salerno e, per i soli soci, sul portale dell'Associazione «Raffaele Ajello – Storia Società e Diritto» - ETS rispettivamente agli indirizzi <https://urly.it/319zzj> e <https://urly.it/3196pc> (ultima consultazione il 4 marzo 2026). Finora si segnalava un solo contributo, relativo all'attività del Tribunale di Commercio di Monteleone (l'odierna Vibo Valentia) nel decennio francese, che avesse indagato il funzionamento pratico della nuova giurisdizione commerciale nel Mezzogiorno; cfr. S. Gentile, *L'applicazione del Code*, cit., pp. 7-17.

<sup>83</sup> ASSA, *Tribunale di Commercio, Sentenze*, b. 5 (1821), vol. 3, cc. 26r-26v.

evidentemente tutelare l'interesse del Della Corte a partecipare pienamente all'imminente, redditizio appuntamento.

Una sentenza definitiva del 29 settembre 1824, invece, registrava la presenza in giudizio, in qualità di attore, dell'orefice napoletano Giacomo Canonico «al presente in Salerno per causa della Fiera»<sup>84</sup>; mentre un'altra decisione del successivo 17 dicembre imponeva all'attore Gerardo Curcio, proprietario di Polla rappresentato dal procuratore speciale Vincenzo Farina, di provare in udienza, per mezzo di testimoni, l'esistenza e il valore di un contratto «per la vendita di bovi» stipulato nella Fiera di Salerno con Matteo di Mauro, possidente di Molina<sup>85</sup>. Le nuove magistrature, pur composte da giudici togati a digiuno di qualsivoglia cognizione derivante dalla pratica mercantile e che applicavano le disposizioni codicistiche, erano dunque ormai pienamente operative come organi deputati alla risoluzione delle controversie sorte nell'ambito del commercio e anche i venditori giunti nel capoluogo salernitano in occasione della fiera ad esse necessariamente si rivolgevano per far valere i propri diritti e per recuperare crediti.

Tali innovazioni ottocentesche, che svincolavano la giustizia commerciale da logiche particolaristiche e consuetudinarie, giungevano, però, in anni in cui l'importanza della Fiera di Salerno stava ormai inesorabilmente declinando. Già nelle ultime decadi del Settecento l'andamento dell'evento salernitano, sebbene avesse giovato di una graduale rivitalizzazione dell'economia napoletana a partire dalla metà del secolo, si presentava altalenante, non mancando edizioni il cui bilancio era negativamente influenzato sicuramente da circostanze esterne – quali epidemie, difficoltà negli approvvigionamenti o annate agricole poco propizie – ma anche dai continui, logoranti contrasti tra le istituzioni cittadine<sup>86</sup>.

A giudizio dei coevi commentatori più attenti ai temi economici e sensibili alle teorie mercantilistiche, infatti, sussisteva uno stretto legame tra lo sviluppo

---

<sup>84</sup> Ivi, b. 6 (1824), cc. 229r-230r.

<sup>85</sup> Ivi, cc. 281v-282v.

<sup>86</sup> G. Rescigno, *Produzione*, cit., pp. 559-560, ma cfr. anche B. Salvemini - M.A. Visceglia, *Fiere e mercati. Circuiti commerciali nel Mezzogiorno*, in P. Bevilacqua (cur.), *Storia dell'agricoltura italiana in età contemporanea*, III,  *Mercati e istituzioni*, Venezia 1991, pp. 75-83. Più in generale sull'economia del Salernitano in età moderna e contemporanea cfr. almeno A. Sinno, *Commercio e industrie nel salernitano dal XIII ai primordi del XIX secolo*, Salerno 1954 e L. Rossi, *Profili socioeconomici di un Mezzogiorno minore*, Acciaroli 1992, oltre ai numerosi saggi nei seguenti volumi collettanei: F. Sofia (cur.), *Salerno e il Principato Citra nell'età moderna (secoli XVI-XIX)*, Atti del convegno di studi (Salerno – Castiglione del Genovesi – Pellezzano, 5-7 dicembre 1984), Napoli 1987; E. Granito - M. Schiavino - G. Foscari (curr.), *Il Principato Citeriore*, cit.; F. Barra - G. Cirillo - M.A. Noto (curr.), *Alle origini di Minerva trionfante. Città, corporazioni e protoindustria nel Regno di Napoli nell'età moderna*, Roma 2011.

dei traffici e una pronta ed efficace amministrazione della giustizia<sup>87</sup>. Ed è innegabile che, in concorso con cause più sistemiche, la confusione delle competenze giurisdizionali e il continuo taglieggiamento operato dai diversi soggetti coinvolti nella gestione della fiera dovettero progressivamente scoraggiare la partecipazione dei mercanti. Queste dinamiche, che palesano anche la miopia delle classi dirigenti locali e dei governanti napoletani, incisero in misura non trascurabile sulla decadenza della Fiera di Salerno che andò regredendo ad appuntamento di dimensione tutt'al più regionale.

Nel corso dell'Ottocento, inoltre, l'abolizione ad opera dei napoleonidi, tra il 1806 e il 1809, delle tradizionali franchigie di cui godevano le fiere del Regno rese meno attrattivo questo genere di raduni, che per secoli avevano rappresentato un importante strumento di sostegno all'economia regnicola<sup>88</sup>. La situazione non migliorò con la restaurazione sul trono napoletano di Ferdinando di Borbone, che con decreto del 20 settembre 1824 ribadì l'abolizione delle antiche esenzioni, contrarie ai «principii di economia generale», a decorrere dal 1825<sup>89</sup>. Si trattò di un ulteriore duro colpo che contribuì al definitivo tramonto della Fiera di Salerno.

---

<sup>87</sup> Tema brevemente richiamato anche in P. Canoro, *Il Tribunale Civile*, cit., p. 61 e nota 208, a cui rimando per alcuni approfondimenti bibliografici. Sul mercantilismo meridionale del XVIII secolo cfr. almeno M. Tita, *Il giudizio*, cit., p. 20 e ss., oltre che R. Ajello, *Le origini della politica mercantilistica nel Regno di Napoli*, introduzione a F. Strazzullo, *Le manifatture d'arte di Carlo di Borbone*, Napoli 1979, pp. 11-17 e il più recente F.E. d'Ippolito, *Considerazioni sulla nascita dell'economia mercantile a Napoli tra Sette e Ottocento*, in «Historia et ius», 19 (2021), paper 12, pp. 1-12.

<sup>88</sup> C. Ciancio, *Governanti nuovi*, cit., pp. 50-52, ma cfr. anche A. Sinno, *La Fiera*, cit., pp. 127-129. A giudizio del Bianchini, nonostante la soppressione della giurisdizione del Mastro di Fiera, considerata più di ostacolo che di sostegno allo sviluppo degli scambi, le fiere nell'Ottocento avevano ormai perso quel ruolo di stimolo alla circolazione delle merci, anche a causa dell'eliminazione delle franchigie; cfr. L. Bianchini, *Storia delle finanze del Regno di Napoli*, Napoli 1859, p. 548.

<sup>89</sup> Cfr. *Giornale del Regno delle Due Sicilie*, n. 235, lunedì 4 ottobre 1824, p. 948.